

**Tribunale di Trani, Sez. distaccata di Molfetta, Dott. Lorenzo Gadaleta,**  
**sentenza 11 gennaio 2010 (ud. 26 ottobre 2009)**

TRIBUNALE DI TRANI  
SEZIONE DI MOLFETTA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dr. Lorenzo Gadaleta - sezione di Molfetta, alla pubblica udienza del 26 ottobre 2009, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

1. (A) nato a ... residente in ...
2. (B) nato a ... residente in ...
3. (C) nato a ... residente in ...
4. (D) nato a ... residente in ...
5. (X) s.p.a. con sede in Roma ... in persona del legale rappresentante (procuratore speciale) ...
6. (Y) s.n.c. con sede legale in Bari ... legalmente rappresentata dai seguenti soci ...:
7. (W) s.a.s. con sede in Molfetta ... legalmente rappresentata sino al 3.3.2008 dal socio accomandatario (E) ed attualmente rappresentata a far data dal ... dal socio accomandatario ...

IMPUTATI

persone fisiche e giuridiche imputate in relazione ai reati e agli illeciti amministrativi da quelli dipendenti di seguito per ciascuna precisati.

(A), (B), (C), (D) (in "concorso" con (E), deceduto il 3.3.2008):

A) in relazione ai reati di cui agli artt. 589, commi 1, 2, 3; 590, commi 1, 2 (in relazione all'art. 583 comma 1, n. 1), 3 e 5 C.P., perché nelle rispettive qualità e con le condotte attive e/o omissive

tra loro indipendenti di seguito descritte o in cooperazione tra loro, cagionavano - per negligenza,

imprudenza, imperizia e inosservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle discipline pure di seguito precisate e previste per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - anche per la concausale condotta colposa di (E) successivamente precisata, la morte di quest'ultimo, degli operai dipendenti dello (W) ... verificatasi per "intossicazione acuta da acido solfidrico (o idrogeno solforato)", e cagionavano inoltre, a ..., del pari dipendente della citata s.a.s., lesioni personali ("stato tossico da inalazione di acido solfidrico con conseguente leve sindrome depressivo-ansiosa e disturbo post-traumatico da stress" con malattia e incapacità di attendere alle ordinane occupazioni protrattesi per oltre giorni quaranta dal 3.3.2008).

Il 3.3.2008, poco dopo le ore 15:35 e certamente prima delle ore 15:59, l'operaio ..., per incarico precedentemente ricevuto da (E) (legale rappresentante del datore di lavoro s.a.s. (W)), si introduceva con l'uso di uno scala, privo della prescritto

imbracatura e di autorespiratore, all'interno del tank container SGCU 900527/5 (costruito da ... Ltd., di proprietà della ... s.p.a. e condotto in locazione finanziaria dalla (X) S.p.a., con sede in Roma, e la mattina dello stesso 3.3.2008 trasportato intorno alle ore 9:00 presso la (W) da (A), autista dipendente della (Y) s.n.c. con sede in Bari) per iniziare il lavoro di pulitura interna di quel tank container attraverso la preliminare raccolta, con l'uso di una scopa, dei residui dello zolfo allo stato solido ancora presenti in quel tank container e risalenti al trasporto di kg. 26.060 di zolfo allo stato fuso effettuato il 19.12.2007 (a cura della (X) in esecuzione del contratto di trasporto intercorso il 18.7.2006 con la (K) S.p.A.) dal produttore (Z) S.p.A. raffineria di Taranto alla menzionata acquirente (K) S.p.A.; la (X), infatti, di concerto con la (K) s.p.a., aveva deciso di convertire al trasporto di acido solforico quel tank container (unitamente ad altri n. 8 della stessa serie SGCU e tutti in origine destinati al trasporto di zolfo fuso da Taranto a Scarlino) e pertanto, tramite (B), che a sua volta era stato incaricato da (C), aveva commissionato il lavaggio interno dei n. 7 tank container già utilizzati (tra i n. 9 sopra indicati) per quel tipo di trasporto e dunque recanti residui di zolfo allo stato solido, a (D), il quale aveva accettato l'incarico per conto della rappresentata (Y) s.n.c. con sede in Bari, successivamente subappaltando la prestazione, attraverso (E) alla (W) s.a.s. di Molfetta. Introdottosi, come detto, nel tank il ... respirava le esalazioni di acido solfidrico (idrogeno solforato) liberate dallo zolfo fuso al momento del suo immagazzinamento nel tank container quel 19.12.2007 e/o al momento dello scarico (previo riscaldamento del tank container) il successivo 20.12.2007 presso la (K) e trattenute ivi, e, per effetto della inalazione di quelle, perdeva la vita. Analoga tragica sorte subivano, nell'ordine, l'operaio ... (che aveva cercato di prestare soccorso al ... introducendosi nel tank container), l'operaio ... (che aveva cercato di prestare soccorso al ... e al ..., introducendosi anch'egli nel tank container), l'autotrasportatore ... (il quale, presente sul posto siccome dipendente della ditta di autotrasporti ... s.n.c. (con sede in ..., depositaria dei propri veicoli nell'autoparco della (W) s.a.s., si era del pari introdotto nel tank container per prestare soccorso al ..., al ... e al ...), e il datore di lavoro (E), sopravvenuto sul luogo di lavoro ed immediatamente introdottosi nel tank container per prestare soccorso al ..., al ..., al ... e allo .... L'operaio dipendente ..., nella stessa occasione, si affacciava al boccaporto del tank container, prima che in quello si introducessero anche lo ... e (E), e, in conseguenza di ciò respirava i vapori di acido solfidrico (idrogeno solforato) riportando nella occasione le lesioni personali sopra precisate.

Qualità di ciascuna persona fisica imputata e condotta da quella tenuta.

(A), autista alle dipendenze del vettore (Y) s.n.c. con sede in Bari e per incarico ricevuto da uno dei sei legali rappresentanti di quella, (D), utilizzando il trattore stradale tg. BB 273 GF, trasportava il 3.3.2008 dal deposito della ... S.p.A. sito in Bari (Scalo Ferroviario Ferruccio) alla sede della (W) s.a.s. di Molfetta affidandolo al legale rappresentante di questo (E) il tank container (cisterna) con matricola SGCU 900527/5, onde farne eseguire il lavaggio interno con eliminazione dei residui di zolfo allo stato solido rimanenti dal trasporto di zolfo fuso del 19.12.2007, al fine della successiva sua utilizzazione per il trasporto di acido solforico;

(E) (deceduto il 3.3.2008), in nome e per conto della (W) con sede in Molfetta (del quale era legale rappresentante nonché responsabile del servizio di prevenzione protezione (r.s.p.p.) a far data dal 9.5.2007), assumeva su richiesta di (D) (legale rappresentante della (Y) s.n.c. con sede in Bari) l'incarico di procedere al lavaggio interno (previa bonifica dei residui di zolfo solido rinvenienti dal trasporto di zolfo allo stato fuso del 19.12.2007) del tank container sopra menzionato e di quel lavoro incaricava ..., operaio dipendente (come ...) della menzionata s.a.s.

(B), nella sua qualità di responsabile, nell'ambito della (X) s.p.a. con sede in Roma, della esecuzione del contratto per il trasporto ferroviario di zolfo fuso dalla raffineria (Z) di Taranto alla (K) di Scarlino (GR) sottoscritto dalla (X) il 18.7.2006, di concerto con (C) incaricava la (Y) s.n.c. (e, per essa, il legale rappresentante (D)) di procedere, previo lavaggio interno del tank container sopramenzionato (utilizzato il 19.12.2007 per il trasporto di zolfo allo stato fuso da Taranto a Scarlino), alla sostituzione della flangia di attacco (valvola di scarico) al fine di convertire la cisterna in esame al trasporto di acido solforico dalla (K) di Scarlino alla ... di ...;

(D), in nome e per conto de (Y) s.n.c. con sede in Bari anche da esso (D) legalmente rappresentata, si impegnava con (X) alla sostituzione, previo lavaggio interno, della flangia di attacco (valvola di scarico) del tank container sopra menzionato, appaltando il servizio di lavaggio a (E), che lo accettava in nome e per conto della rappresentata (W). A tal fine il 3.3.2008 il (D), previ accordi con (E), incaricava l'autista dipendente ... di trasportare in Molfetta il tank container presso la (W);

(C), quale rappresentate legale della (X) s.p.a. con sede in Roma, conduttrice finanziaria del tank container sopra più volte menzionato e firmatario in data 18.7.2006 del contratto per il trasporto ferroviario di zolfo fuso dalla raffineria (Z) di Taranto alla (K) di Scarlino (GR), dava mandato a (B) di procedere alle operazioni tecniche necessarie per la conversione (tramite lavaggio e sostituzione della flangia di attacco) al trasporto di acido solforico dalla (K) di Scarlino alla ... di ... di n. 9 tank container (e, tra questi, di quello n. SGCU 900527/5) in origine destinati alla esecuzione del menzionato contratto di trasporto;

Profili di colpa contestati a ciascuna persona imputata.

(A), in violazione degli artt. 1 e 3 Dir. 5.3.1991 n. 91/55/CEE e successive modifiche, degli artt. 1 e 3 D.M. Salute 4.4.1997 e degli artt. 3 n. 32) e 31 Reg. CE 18.12.2006, n. 1907, nonché in violazione delle leggi, regolamenti, ordini e discipline relative alle modalità e sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi e comunque per negligenza, imprudenza, ometteva di richiedere al proprio datore di lavoro (D), per la successiva consegna ad (E), e comunque di consegnare a (E), la "scheda dati di sicurezza" relativa all'ultimo agente chimico trasportato dal tank container SGCU 900527/5 (zolfo allo stato fuso), limitandosi ad indicare a (E) che quel tank container era stato precedentemente impiegato per il trasporto di zolfo. Infatti quella scheda non consegnata, predisposta dal produttore della sostanza (Z) s.p.a. con sede in Roma, recava, in particolare, anche l'identificazione della seguente situazione di pericolo, il verificarsi della quale determinava gli eventi delittuosi oggetto del presente procedimento: "... Nei fumi che si sviluppano durante la manipolazione o stoccaggio a caldo può essere presente idrogeno solforato, che può accumularsi nei serbatoi. I vapori possono comunque essere irritanti per la presenza di ossidi di zolfo (Sox)". Essa, inoltre, forniva anche la seguente informazione tossicologica "per riscaldamento si può sviluppare idrogeno solforato e ossidi di zolfo".

(E) (deceduto il 3.3.2008), come detto socio accomandatario e legale rappresentante della (W) s.a.s. - società datrice di lavoro degli operai lavaggisti ... (per contratto collettivo nazionale di lavoro da adibire al "lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi") ed esercente non già la mera attività di autorimessa e autolavaggio comunicata al Comune di Molfetta il 9.7.2007 bensì, di fatto, anche la ben diversa e più pericolosa attività di lavaggio interno (e, quindi, di bonifica) di cisterne in precedenza adibite al trasporto di zolfo fuso e implicante il cosiddetto rischio chimico da esalazione di "acido solfidrico" - nonché quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione (r.s.p.p.) di quella società a far data dal 9.5.2007:

a) in violazione degli artt. 2, comma 3, lett. b); 4, comma 2, lett. a), comma 5, lett. b) e comma 7, d.lgs. 19.9.1994, n. 626, ometteva di elaborare il documento contenente la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti non soltanto con riferimento alla generica attività di autolavaggio e rimessaggio ma anche con riferimento alla attività di bonifica successivamente intrapresa, con particolare riferimento alla bonifica di cisterne adibite al trasporto di zolfo fuso con la eliminazione dei residui di zolfo solido e connesso rischio di esposizione degli operai a esalazioni dell'agente chimico "acido solfidrico"; ometteva inoltre di rielaborare la valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori (previsto dal 1° comma del citato art. 4) e il documento sopra indicato in occasione della intrapresa dell'anzidetto servizio di bonifica delle cisterne e, quindi, di una modifica del processo produttivo significativo ai fini della sicurezza della salute dei lavoratori;

b) in violazione degli artt. 2, comma 3, lett. b); 4, 72-quater, comma 1, lett. a), b), c), d), f), comma 2, comma 3, comma 6 e comma 7; 72-quinquies, d.lgs. 19.9.1994 n. 626, ometteva, nella valutazione di cui al citato art. 4, di determinare preventivamente, e cioè prima di dare inizio all'attività di bonifica, l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro (e, in particolare, dell'acido solfidrico suscettibile di liberarsi dallo zolfo al momento del suo immagazzinamento allo stato fuso nelle cisterne e pertanto di permanere nella cisterna da bonificare dal residuo dello zolfo solidificatosi), di valutare anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tale agente chimico (prendendo in considerazione le sue proprietà pericolose, il tipo, il livello e la durata della esposizione, le circostanze in cui veniva svolto il lavoro in presenza di quell'agente chimico e gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare), di richiedere al committente la consegna della "scheda dati di sicurezza" relativa al prodotto trasportato dalla cisterna da bonificare e, comunque, non assumendo le doverose informazioni sulla salute e sulla sicurezza.

c) in violazione degli artt. 2, comma 1, lett. b); 3; 72-quinquies, comma 1, lett. b) e g), D.Lvo 19.9.1994, n. 626, ometteva di eliminare i rischi derivanti dagli agenti chimici (acido solfidrico) o, comunque, di ridurre quei rischi al minimo, non fornendo attrezzature idonee al lavoro specifico (bonifica di cisterna in precedenza adibita al trasporto di zolfo fuso e pertanto recante residui di zolfo solido) altresì non riducendo al minimo la durata e l'intensità della esposizione, e non adottando infine metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione dei rifiuti contenenti acido solfidrico;

d) in violazione degli artt. 2, comma 1, lett. b); 3, comma 1, lett. o); 4, comma 5, lett. d), D.Lvo 19.9.1994, n. 626; 4, lett. a), b) e c); 9, comma 1 e comma 4; 25 D.P.R. 19.3.1956, n. 303, ometteva di fornire ai lavoratori adibiti alla attività di bonifica di cui sopra, e in particolare all'operaio ... e ..., i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (d.p.i.) e, in particolare, gli autorespiratori (dispositivo di sicurezza, questo, ben diverso dalle mascherine monouso antipolveri tipo "3M 9332 grado di protezione FFP3" rinvenute non utilizzate in un armadietto sito nella zona lavaggio autovetture) e le cinture di sicurezza dotate di sistema di ritenuta e richiamo (dispositivi, questi, ben diversi dalla cintura di sicurezza del tipo a imbracatura rinvenuta non utilizzata nei pressi delle lance utilizzate per il lavaggio degli automezzi), e, comunque, di idoneo dispositivo di imbracatura, collegato a un sistema di sollevamento esterno sì da consentire la immediata risalita dell'operaio in caso di emergenza e/o il salvataggio dello stesso dall'esterno da parte di altra unità lavorativa con funzioni di sorveglianza;

e) in violazione degli artt. 4, lett. a), b) e c); 9, comma 1 e comma 4; 25 D.P.R. 19.3.1956, n. 303 faceva entrare l'operaio ... (e comunque non impediva che quell'operaio entrasse), perché procedesse alla bonifica, nel tank container SGCU 900527/5, che ben sapeva essere stato in precedenza adibito al trasporto dello zolfo fuso e nella quale quindi ben potevano trovarsi gas deleteri residuati da quel trasporto, senza avere preventivamente accertato l'esistenza in quell'ambiente di lavoro delle condizioni necessarie per la vita e, comunque, senza avere preventivamente predisposto perché l'atmosfera contenuta all'interno di quello fosse stata sicuramente risanata mediante ventilazione o con altri mezzi, e, comunque, senza fare in modo che il ... disponesse, trattandosi di luogo di lavoro chiuso, di aria salubre in quantità sufficiente; inoltre, in presenza del dubbio sulla pericolosità di quella atmosfera non dava disposizioni perché il ... fosse legato con cintura di sicurezza, vigilato per tutta la durata della lavorazione e fornito delle apparecchiature di protezione di cui alla precedente lettera d), che ometteva di fornire al ..., omettendo infine di rendere edotto quest'ultimo e gli altri operai dipendenti dei rischi specifici cui essi si esponevano con la lavorazione in questione e dei modi di prevenire i danni da quei rischi derivanti;

f) in violazione degli artt. 2, comma 1, lett. b); comma 1, lett. s) e t); 21, comma 1, lett. c), d), e); 22, comma 1, comma 2, lett. c), e comma 3; 43, comma 5; 72-octies, comma 1, lett. a), b), c) e d), comma 2, lett. a) e b), D.Lvo 19.9.1994, n. 626; 8 Dir. 7.4.1998 n. 98/24/CE (attuato con D.Lvo 2.2.2002, n. 25), ometteva di informare adeguatamente gli operai e di formarli del pari adeguatamente circa i rischi derivanti dalla bonifica delle cisterne di cui sopra e di istruirli adeguatamente anche in relazione alle misure di emergenza da adottare per il pronto soccorso e in caso di pericolo grave e immediato connesso alla nuova lavorazione intrapresa (bonifica delle cisterne in precedenza adibite al trasporto di zolfo fuso); inoltre ometteva di sottoporre gli operai al necessario addestramento per l'utilizzo della cintura di sicurezza del tipo a imbracatura citata alla precedente lettera d); infine non ottemperava all'obbligo di informazione e di formazione dei lavoratori previsto dall'art. 8 Dir. 7.4.1998, n. 98/24/CE in relazione agli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro all'identità di quelli, ai rischi per la sicurezza e la salute, ai relativi valori limite di esposizione professionale, alle precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere i lavoratori, nonché all'obbligo di consentire ai lavoratori l'accesso alla "scheda dei dati di sicurezza" che peraltro, come detto, ometteva di chiedere alla committente società (Y);

g) in violazione dell'art. 2087 cod. civ. non ottemperava all'obbligo giuridico (art. 40 cpv. c.p.), di garantire l'incolumità fisica e la salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro dipendenti.

(B):

a) in violazione degli artt. 1 e 3 Dir. 5.3.1991 n. 91/55/CEE e successive modifiche, degli artt. 1 e 3 D.M. Salute 4.4.1997 e degli artt. 3 n. 32) e 31 Reg. CE 18.12.2006, n. 1907, nonché in violazione delle leggi, regolamenti ordini e discipline relative alle modalità e sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi, e comunque per negligenza e imprudenza, ometteva di fornire a (D), legale rappresentante della appaltatrice (Y) e comunque di fare pervenire alla (W) con sede in Molfetta, la "scheda dati di sicurezza", redatta dal produttore (Z) s.p.a. con sede in Roma, relativa all'agente chimico trasportato il 19.12.2007 dal tank container SGCU 900527/5 (zolfo allo stato fuso) e comunque tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio conseguente al lavaggio di quel tank container. Infatti quella scheda recava, in particolare, l'identificazione della seguente situazione di pericolo, il verificarsi della quale determinava gli eventi delittuosi oggetto del

presente procedimento: "... Nei fumi che si sviluppano durante la manipolazione o stoccaggio a caldo può essere presente idrogeno solforato, che può accumularsi nei serbatoi. I vapori possono comunque essere irritanti per la presenza di ossidi di zolfo (S<sub>ox</sub>)"; essa, inoltre, forniva anche la seguente informazione tossicologica: "Per riscaldamento si può sviluppare idrogeno solforato e ossidi di zolfo";

b) in violazione delle regole di diligenza e prudenza in materia di appalto, affidava a (D), e per esso alla (Y) s.n.c. con sede in Bari, non munita dei titoli prescritti dalla legge e comunque della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo astratto di attività commissionata e alle concrete modalità di espletamento della stessa, l'incarico di procedere al lavaggio interno del tank container SGCU 900527/5 con contestuale bonifica di quello dai residui di zolfo allo stato solido, al fine della successiva sua utilizzazione al trasporto di acido solforico;

(D):

a) in violazione degli artt. 1 e 3 Dir. 5.3.1991 n. 91/55/CEE e successive modifiche, degli artt. 1 e 3 D.M. Salute 4.4.1997 e degli artt. 3 n. 32) e 31 Reg. CE 18.12.2006, n. 1907, nonché in violazione delle leggi, regolamenti ordini e discipline relative alle modalità e sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi e comunque per negligenza e imprudenza, ometteva di fornire al dipendente ..., per la successiva consegna al subappaltatore (E), la "scheda dati di sicurezza", redatta dal produttore (Z) s.p.a. con sede in Roma, relativa all'agente chimico trasportato il 19.12.2007 dal tank container SGCU 900527/5 (zolfo allo stato fuso) e, in ogni caso, tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio conseguente al lavaggio interno di quel tank container. Infatti quella scheda recava, in particolare, l'identificazione della seguente situazione di pericolo, il verificarsi della quale determinava gli eventi delittuosi oggetto del presente procedimento: "... Nei fumi che si sviluppano durante la manipolazione o stoccaggio a caldo può essere presente idrogeno solforato, che può accumularsi nei serbatoi. I vapori possono comunque essere irritanti per la presenza di ossidi di zolfo (S<sub>ox</sub>)"; essa, inoltre, forniva anche la seguente informazione tossicologica: "Per riscaldamento si può sviluppare idrogeno solforato e ossidi di zolfo";

b) in violazione delle regole di diligenza e prudenza in materia di subappalto, subappaltava a (E), e per esso alla (W) s.a.s. con sede in Molfetta, non munita dei titoli prescritti dalla legge e comunque della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo astratto di attività commissionata e alle concrete modalità di espletamento della stessa, l'incarico di procedere al lavaggio interno del tank container SGCU 900527/5, con contestuale bonifica di quello dai residui di zolfo allo stato solido; prestazione da (B) appaltata, di concerto con (C) e quindi in nome e per conto della (X) s.p.a., alla (Y) s.n.c. con sede in Bari, anche da esso (D) legalmente rappresentata;

(C):

a) in violazione degli artt. 1 e 3 Dir. 5.3.1991 n. 91/55/CEE e successive modifiche, degli artt. 1 e 3 D.M. Salute 4.4.1997 e degli artt. 3 n. 32) e 31 Reg. CE 18.12.2006, n. 1907, nonché in violazione delle leggi, regolamenti ordini e discipline relative alle modalità e sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi, e comunque per negligenza e imprudenza, ometteva di far sì che fosse fornita a (D), legale rappresentante della appaltatrice (Y) e comunque fosse trasmessa alla (W) s.a.s. con sede in Molfetta, la "scheda dati di sicurezza" relativa all'agente chimico trasportato il 19.12.2007 dal tank container SGCU 900527/5 (zolfo allo stato fuso) e comunque tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio conseguente al lavaggio di quel tank container; infatti quella scheda recava, in

particolare, anche l'identificazione della seguente situazione di pericolo, il verificarsi della quale determinava gli eventi delittuosi oggetto del presente procedimento "... Nei fumi che si sviluppano durante la manipolazione o stoccaggio a caldo può essere presente idrogeno solforato, che può accumularsi nei serbatoi. I vapori possono comunque essere irritanti per la presenza di ossidi di zolfo (Sox)"; essa, inoltre, forniva anche la seguente informazione tossicologica: "Per riscaldamento si può sviluppare idrogeno solforato e ossidi di zolfo";

b) in violazione delle regole di diligenza e prudenza in materia di appalto, affidava (e, comunque, non impediva che fosse affidato da (B)) a (D), e per esso alla (Y) s.n.c. con sede in Bari, non munita dei titoli prescritti dalla legge e comunque della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo astratto di attività commissionata e alle concrete modalità di espletamento della stessa, l'incarico di procedere al lavaggio interno del tank container SGCU 900527/5 al fine della successiva sua utilizzazione di quello al trasporto di acido solforico.

In Molfetta il 3.3.2008 (quanto al decesso di ..., ..., ..., ..., e alle lesioni di ...) e il 4.3.2008 (quanto al decesso di ..., constatato in Monopoli alle ore 6:05; art. 8, comma 2, c.p.p.).

(W) s.a.s. con sede in Molfetta

(Y) s.n.c. con sede legale in Bari

(X) s.p.a. con sede in Roma

B) ciascuna in relazione all'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli artt. 5, comma 1, lett. a) e b) e 25-septies D.Lvo 8.6.2001, n. 231 e dipendente dai reati di cui al precedente capo A) che qui si richiama.

In Molfetta il 3.3.2008 (quanto all'illecito dipendente dall'omicidio colposo di ..., ..., ..., ... e alle lesioni di ...) e il 4.3.2008 (quanto all'illecito dipendente dall'omicidio colposo di ..., constatato in Monopoli alle ore 6:05; art. 8 comma 2, c.p.p.).

(omissis)

Per una completa disamina occorre evidenziare che, per quanto tratto documentalmente dalla minuziosa istruttoria dibattimentale, con contratto del 23.12.1998 la ... spa, incorporata dall'(Z) spa il 01.1.2003, concesse alla ... spa, società con sede in Roma e leader nella distribuzione dello zolfo in Italia, il diritto di vendere in esclusiva zolfo liquido e solido per conto della concedente.

Nella previsione negoziale l'... spa si riservò il diritto di fornire direttamente il prodotto anche agli utilizzatori di rilevanza nazionale, già presenti nel mercato e non riforniti dalla ... oppure destinati ad entrare in futuro nello stesso mercato, fermo restando l'obbligo di assicurare alla concessionaria una quantità di prodotto pari ad almeno 70.000 tonnellate all'anno (v. clausole 3.2 e 5.2).

Il contratto fu prorogato dapprima fino al 31.12.2006 (addendum del 15.4.2003) e poi fino al 31.12.2008 (addendum del 02.8.2006).

Sfruttando la prefata clausola di riserva, in data 08.2.2007 un accordo di fornitura di zolfo liquido fu firmato dalla venditrice (Z) spa, con sede in Roma.

L'intesa scritta fu controfirmata in data 22.2.2007 dalla acquirente (K) spa, avente sede a Scarlino in provincia di Grosseto.

Il negozio aveva ad oggetto la vendita franco base di zolfo liquido dalle raffinerie di Livorno, San Nazzaro e Taranto.

Le parti concordarono quanto segue:

- la quantità di zolfo liquido da consegnare venne stimata per l'anno 2007 in 79.000

- ton., di cui 45.000 da Taranto, 10.000 da San Nazzaro e 24.000 da Livorno (art. 3);
- la consegna sarebbe stata effettuata franco base dalle raffinerie (art. 5);
  - le ATB della (K) dovevano essere idonee al trasporto di zolfo liquido ed in regola con le normative previste in materia di trasporto di merci pericolose (art. 5);
  - ai fini della determinazione delle quantità consegnate avrebbero fatto fede le note peso delle raffinerie caricatorie (art.6);
  - settimanalmente sarebbe stato concordato il programma delle consegne e, nel caso di fermata degli impianti di raffinazione, l'(Z) avrebbe notificato alla (K) le fermate programmate e, non appena possibile, quelle non programmate;
  - l'accordo sarebbe durato per tutto il 2007.

Nella determinazione del prezzo per tonnellata entrò in gioco anche il premio qualità (nella formula contrattuale indicato come PQ), pari a euro/ton 15,49, fisso ed invariabile fino al 31.12.2007. L'allegato A del contratto indicò le specifiche dello zolfo liquido:

"titolo in zolfo (su base secca) 99,5 min;  
colore giallo brillante;  
sostanze bituminose max 0,05;  
ceneri max 0,05;  
acidità (come H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) %p max 0,05\*;  
arsenico max 1;  
tellurio max 1;  
selenio max 1;  
cloruri max 0,002.

(\*) La determinazione deve essere eseguita sul prodotto polverizzato e passato attraverso un setaccio con maglie da 0,1 mm (150 mesh)".

Proprio per dare esecuzione a tale negozio di compravendita di zolfo, con il contratto stipulato il 18 luglio del 2006 la (K) aveva affidato alla ... srl, incorporata il 24 aprile del 2007 dalla ... Spa e dal 3 ottobre 2007 denominata (X) Spa, l'organizzazione del servizio di trasporto (su gomma da Bari a Taranto e ritorno; via ferrovia da Bari a Scarlino e ritorno) dello zolfo liquido fornito dalla raffineria (Z) di Taranto.

Il trasporto su ferrovia era stato poi affidato da (X) a ... spa ....

Il trasporto su strada era stato affidato invece alla società ... con sede in Roma ed alla società barese (Y).

Per quel che rileva nel presente giudizio, come si vedrà, fu impiegata la società barese per il traffico continuativo con veicolo stradale per il tratto Bari-Taranto e ritorno.

A tal fine rilevava la convenzione tariffaria del 30 marzo 2006 stipulata tra (B), per la (X), e ..., in qualità di responsabile commerciale della (Y).

La società barese era stata anche espressamente autorizzata, con lettere del 26 febbraio 2007 e del 3 gennaio 2008, sottoscritte ed inoltrate da (B), ad operare in nome e per conto della (X) presso il deposito della società ..., nello scalo Ferruccio, di Bari.

Tale ultima società si occupava a sua volta delle attività di "movimentazione di UTI in partenza e in arrivo sui treni".

Il contratto tra la (X), indicata come società specializzata nell'organizzazione del trasporto di materiale chimico, petrolifero e pericoloso, e la (K) spa, menzionata come produttrice in grado di commercializzare in Italia ingenti quantitativi di prodotti chimici, aveva contemplato in particolare, per l'organizzazione del servizio di trasporto di zolfo liquido da Taranto a Scarlino, la messa a disposizione dei pianali e di 75 tank container di nuova fabbricazione realizzati "come da specifiche concordate idonee e dedicate al trasporto".

Le specifiche tecniche anzidette erano state concordate sia con il "caricatore" (Z) che con il "ricevitore" (K).

(omissis)

E' possibile iniziare a delineare dunque i ruoli di (B) e (C).

Il difensore di tali imputati ha depositato la carta organizzativa e le Key Figures della (X).

Dalla carta organizzativa si desume essenzialmente che nel marzo del 2008, epoca del tragico incidente in discussione, la (X) era così organizzata:

- aveva una consistenza di 69 risorse umane;
- era diretta dal dott. (C);
- in posizione sottordinata rispetto al (C), operava innanzitutto ..., quale responsabile commerciale operativo;
- immediatamente al di sotto del ... operava l'imputato (B), inquadrato sempre nel settore "commerciale" della società.

Con tale contesto organizzativo, quindi, fu elaborato il 6.3.2008 (dopo la tragedia) il modello operativo attinente "al servizio di trasporto di zolfo liquido da Taranto a Scarlino".

Nel documento acquisito si legge: "I container utilizzati per il servizio di trasporto dello zolfo fuso da Taranto a Scarlino sono stati costruiti ad hoc nel periodo fine 2006 - metà 2007, sulla base di specifica tecnica messa a punto da (X) e condivisa con il cliente (K) e il caricatore (Z)/... Sono realizzati in acciaio inox AISH 304, classificati IMO 1 e sono idonei al trasporto di prodotti ADR".

(B), nella qualità menzionata, aveva provveduto ad individuare per conto della (X) quelle specifiche tecniche (v. fogli da 515 a 517 del fascicolo delle indagini preliminari depositati come documenti al n. 9 nell'udienza del primo giugno del 2009).

Sempre il (B) aveva collaborato attivamente nella progettazione dei tank container, ciò traendosi da diverse deposizioni dibattimentali.

In particolare, ..., responsabile dell'ufficio operativo della società (Y), escusso nell'udienza del 19 giugno del 2009, ha dichiarato: " So che la progettazione è stata a cura del dottor (B). Tutto il resto legato alla struttura stessa della cisterna non lo so". Nella stessa direzione vi è la testimonianza resa all'udienza del 26 giugno del 2009 dall'ing. ..., dal 2006 responsabile delle attività tecnico-produttive in seno alla società (K) SpA.

A domanda del giudicante ("Le specifiche tecniche delle cisterne, le specifiche dello zolfo sono state concordate con qualcuno, con (C) in particolare o di tutti questi profili si è occupato (B)?" ) il teste ... ha risposto: "Si è occupato (B), per quanto riguarda le cisterne assolutamente".

Occorre ora comprendere quali fossero i particolari più rilevanti presi in considerazione dal (B) nella fissazione dei criteri tecnici di realizzazione delle cisterne.

Ebbene, in fase di progettazione dei tank container era stata assegnata specifica rilevanza, proprio dall'imputato (B), all'aspetto della resistenza delle pareti interne all'aggressione dell'idrogeno solforato presente nello zolfo liquido da trasportare. Inoltre, era stato predisposto un sistema per la immissione forzata di aria compressa al loro interno, che sarebbe servita all'occorrenza per l'evacuazione dei gas trattenuti. Infine, era stato approntato un sistema interno di riscaldamento a vapore con

serpentina collegata all'esterno, per riportare lo zolfo alla giusta temperatura in caso di solidificazione del medesimo prodotto durante il trasporto da Taranto a Scarlino.

(omissis)

Dunque, è evidente che la fase della progettazione aveva compreso, da un lato, la creazione di un sistema di riscaldamento del prodotto con l'immissione di vapore dall'esterno nelle serpentine interne e, dall'altro lato, era stata indirizzata verso la valutazione della presenza dell'acido solfidrico nelle cisterne anche "nella parte aeriforme".

Le cisterne furono realizzate appositamente con determinati materiali in grado di resistere all'attacco dell'idrogeno solforato.

Per (B) e ..., di conseguenza, la formazione ed il rilascio del gas altamente pericoloso erano un fatto previsto sul piano tecnico ed infatti concretamente contrastato con specifici materiali per evitare la corrosione delle pareti delle cisterne da trasporto.

Questo vale in relazione alla fase di progettazione, nella parte concernente la necessità di fronteggiare l'attacco dell'idrogeno solforato all'interno della cisterna.

Però in quel momento un'altra problematica era stata presa in considerazione, quantunque alla prima collegata: si trattava della possibilità di consentire l'arieggiamento forzato della cisterna al bisogno.

Analoghe indicazioni rivengono dall'interrogatorio reso da (B) il 18 marzo del 2008.

(omissis)

Quanto fin qui espresso consente per ora di affermare con certezza che sia la formazione di acido solfidrico allo stato gassoso all'interno delle cisterne "dedicate", sia la permanenza di quel gas letale nei medesimi serbatoi dopo lo scarico fossero circostanze conosciute dal (B). Costui era il coordinatore del traffico di zolfo per conto della (X), era il diretto interlocutore per la sua società presso la (K), presso (Y) e presso la ..., era il principale artefice dell'accordo tecnico nella fase di progettazione delle cisterne ed in tali attività si era prodigato alacramente, assumendo le opportune informazioni.

In tal modo egli aveva previsto quelle circostanze di rischio, aveva scelto il materiale più idoneo per affrontare l'attacco corrosivo dell'acido solfidrico ed aveva per giunta escogitato appositamente un sistema per insufflare aria in modo forzato nella cisterna, per liberarla all'uopo dal gas pericoloso. Sotto questo profilo è palesemente inattendibile l'indicazione contenuta nella testimonianza di ..., nella parte in cui, all'udienza del 19 giugno del 2009, costui ha dichiarato che il (B) era apparso sorpreso per la presenza dell'acido solfidrico emersa nell'inchiesta penale.

Il (B), anche se forse aveva assunto un atteggiamento diverso con il ..., ben sapeva della presenza del gas letale nelle cisterne.

Acclarato dunque che erano state progettate le cisterne su indicazioni concertate tra (B) per la (X), da un lato, e l'(Z) e la (K), dall'altro, ed evidenziato che, una volta realizzate, quelle cisterne furono dalla (X) utilizzate in locazione finanziaria su concessione della ... di Genova, si deve focalizzare l'attenzione su un ambito cognitivo di somma importanza.

Occorre infatti concentrarsi sugli attriti relazionali nati tra le parti contraenti della compravendita di zolfo liquido.

Il rapporto contrattuale tra (Z) e (K), siccome tracciato in precedenza, non era sorto solo con il menzionato strumento negoziale.

Esso era infatti in corso da tempo tra le due società per la vendita di zolfo liquido e fu palesemente caratterizzato da alcuni problemi (v. in particolare anche il plico n. 6/1 "allegato ...").

(omissis)

I passaggi cruciali del contenzioso di natura stragiudiziale, supportati dalle risultanze di quelle prove testimoniali che ne hanno comprovato i dati essenziali, possono essere pertanto così riassunti:

- 1) in primo luogo è chiara la posizione di dipendenza commerciale della (K) dall'(Z), servendosi la prima società di una materia chimica nell'ampia disponibilità della seconda società; trattasi di una fornitura essenziale per la produzione di acido solforico, cioè della principale risorsa commerciale della stessa (K);
- 2) è palese che le contestazioni della (K) non fossero trascurabili e speciose, sia con riguardo all'esistenza di problemi occorsi al suo impianto di produzione, sia con riferimento all'eziologia di tali pregiudizi, ritenuti dalla stessa società univocamente riconducibili all'alto tenore di idrogeno solforato presente nella materia prima oggetto di fornitura proveniente dalle raffinerie;
- 3) è indubbio che in alcune raffinerie, tra cui spicca all'evidenza quella tarantina, il processo claus o la fase successiva di degassificazione non avvenissero a regola d'arte per questioni tecniche e che, di conseguenza, lo zolfo liquido caricato nei serbatoi di stoccaggio presentasse valori di acido solfidrico esorbitanti;
- 4) il riconoscimento dell'esistenza di un problema serio da parte dell'(Z) è attestato dai numerosi contatti commerciali e tecnici avvenuti con la società acquirente (v. verbali di riunioni, atti tecnici di verifica, fitta corrispondenza per via postale o telematica), dall'attenzione manifestata per gli inconvenienti dalle varie strutture interne della società venditrice dello zolfo fuso, dalla preoccupazione emersa nei vertici dell'(Z) per le complicazioni dell'affare commerciale, dalla convinzione societaria della cancellazione di simili disfunzioni con l'esecuzione degli interventi previsti sull'impianto entro la fine del primo trimestre del 2008 (v. mail di ... e considerazioni di ...) ed infine dall'esito delle analisi effettuate dalle due società (indagini che, a prescindere dalla corrispondenza dei valori, denotavano sempre il superamento netto dei limiti di buona ingegneria);
- 5) l'ammissione sostanziale della scarsa qualità del proprio prodotto commerciale da parte dell'(Z) a causa della presenza non gradita di valori eccessivi di idrogeno solforato è comprovata dalla corrispondenza interna e dalla rinuncia al premio di qualità sullo zolfo liquido venduto, nonostante la posizione dominante della stessa venditrice nel rapporto negoziale; l'importanza di tale ultimo profilo si coglie con l'apprezzamento dell'abbandono di profitti in denaro comunque molto significativi per l'(Z), visti l'ammontare del predeterminato premio qualità, la sua pregnante incidenza sulla determinazione del prezzo in tonnellate e la quantità enorme di merce movimentata dagli stabilimenti di raffineria verso la (K).

(omissis)

#### LA RESPONSABILITA' DELLE SOCIETA'

Per una corretta analisi della responsabilità delle società occorre prendere le mosse dalle introduttive indicazioni offerte dalle SS.UU. penali nella nota sentenza n. 26654/08, i cui passaggi salienti sulle linee generali del nuovo impianto normativo

possono essere ripresi in questa sede.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità degli enti collettivi "per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato", rappresenta, secondo la Corte, "l'epilogo di un lungo cammino volto a contrastare il fenomeno della criminalità d'impresa, attraverso il superamento del principio, insito nella tradizione giuridica nazionale, *societas delinquere non potest* e nella prospettiva di omogeneizzare la normativa interna a quella internazionale di matrice prevalentemente anglosassone, ispirata al c.d. pragmatismo giuridico".

La Legge Delega n. 300 del 2000, infatti, ha ratificato e dato attuazione alla Convenzione OCSE del 17/12/1997 (sulla lotta contro la corruzione dei funzionari pubblici stranieri), che - all'art. 2 -obbligava gli Stati aderenti ad assumere "le misure necessarie conformemente ai propri principi giuridici a stabilire la responsabilità delle persone morali" per i reati evocati nella stessa Convenzione.

Questa, peraltro, non è l'unico strumento internazionale al quale si è ispirato il legislatore delegante nel formulare il testo della citata L. n. 300, art. 11.

Egli ha ritenuto, al di là delle generiche indicazioni offerte dalla Convenzione OCSE, di dovere dare attuazione anche al secondo protocollo della Convenzione PIF, il cui art. 3 dettava, in tema di responsabilità degli enti, direttive più puntuali, distinguendo due ipotesi, a seconda che il reato fosse stato commesso da soggetti in una posizione dominante (basata sul potere di rappresentanza, sull'autorità di prendere decisioni, sull'esercizio del controllo in seno alla persona giuridica) ovvero da soggetti in posizione subordinata (che, per carenza di sorveglianza o controllo da parte dei soggetti apicali, avessero reso possibile la perpetrazione del reato a beneficio della persona giuridica).

L'art. 11 della legge delega, pur nel recepimento delle indicazioni degli strumenti internazionali, ha dotato il nuovo illecito di un volto dai contorni ancora più precisi, contemperando i profili di general-prevenzione, primario obiettivo della responsabilità degli enti, con "le garanzie che ne devono rappresentare il necessario contraltare".

Sulla stessa linea d'ispirazione si è mantenuto il legislatore delegato del Decreto n. 231 del 2001. Ne è risultata, a giudizio della Cassazione, "un'architettura normativa complessa che, per quanto farraginoso e - sotto alcuni aspetti - problematica, evidenzia una fisionomia ben definita, con l'introduzione nel nostro ordinamento di uno specifico ed innovativo sistema punitivo per gli enti collettivi, dotato di apposite regole quanto alla struttura dell'illecito, all'apparato sanzionatorio, alla responsabilità patrimoniale, alle vicende modificative dell'ente, al procedimento di cognizione e a quello di esecuzione, il tutto finalizzato ad integrare un efficace strumento di controllo sociale".

Una innovazione legislativa particolarmente importante, dunque, che segna il superamento del principio *societas delinquere et puniri non potest*.

Il sistema sanzionatorio proposto dal D.lgs. n. 231 fuoriesce dagli schemi tradizionali del diritto penale, incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza, tra pene principali e pene accessorie, ed è rapportato alle nuove costanti criminologiche delineate nel citato decreto. Il sistema è "sfaccettato", legittima distinzioni soltanto sul piano contenutistico, nel senso che rivela uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da applicare, opera certamente sul piano della deterrenza e persegue una massiccia finalità special-preventiva. Non si può trascurare il fatto che nella sentenza n. 3615/06 della seconda sezione penale si sia voluto sottolineare che la nuova responsabilità, "nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale; forse sottaciuta per non aprire delicati conflitti con

i dogmi personalistici dell'imputazione criminale, di rango costituzionale (art. 27 Cost.), interpretabili in una accezione riduttiva, come divieto di responsabilità per fatto altrui, o in una più variegata, come divieto di responsabilità per fatto incolpevole".

Va comunque evidenziato che, nella recentissima sentenza n. 36083/09, la sesta sezione penale ha preferito prospettare il nuovo sistema come "tertium genus rispetto ai noti e tradizionali sistemi di responsabilità penale e responsabilità amministrativa", soggiungendo che, in forza del rapporto d'immedesimazione organica con il suo dirigente apicale, l'ente risponde per fatto proprio, senza involgere minimamente il divieto di responsabilità penale per fatto altrui posto dall'art. 27 Cost. "

Certamente, al fine di focalizzare esattamente sia la portata della svolta radicale nella nostra cultura giuridica, sia le ragioni del superamento degli schemi tradizionali della responsabilità, sia il nuovo sistema sulla patologia dell'impresa lecita ed i contorni della responsabilità delle società coinvolte nel presente giudizio penale, rimane quale operazione imprescindibile quella della precisazione del quadro normativo, dal quale traspare l'esigenza della responsabilizzazione degli enti, in passato sovente beneficiari delle condotte delittuose ma sempre esenti da significative conseguenze, perché i fatti illeciti rimanevano originariamente imputati ai singoli come se fossero affari riguardanti solo questi ultimi.

L'art. 1, dedicato ai soggetti, stabilisce che il decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e che le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Si tratta di una disciplina basata sul sistema normativo delle parziali esclusioni, queste ultime agganciate a determinate categorie di enti, quali lo Stato, enti pubblici ed enti di rilievo costituzionale.

Nessun dubbio ricorre dunque in ordine alla possibilità di applicare le susseguenti previsioni alle società in discussione, espressamente prese di mira dalla nuova disciplina.

L'art. 2, che riprende concetti dell'art. 2 c.p., e dell'art. 1 della legge 689/81, afferma l'incomprimibile principio di legalità, secondo il quale l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Al riguardo va subito puntualizzato che la responsabilità "amministrativa" di cui all'art. 25-septies, per quel che rileva nel caso in esame, è stata introdotta dalla legge 123/07, che è entrata in vigore prima della commissione delle condotte delle società, in base alla ricostruzione dei fatti operata

nella presente motivazione, dato che la cisterna risulta essere stata caricata di zolfo liquido nel mese di dicembre 2007 e proprio questa è la prima delle condotte rilevanti in discussione.

Ciò consente di affermare con certezza che il quadro normativo in discussione trovi completa attuazione nella presente vicenda giudiziaria.

L'art. 9 della legge 123/07, introducendo una "modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231", dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha inserito il seguente:

"Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) - 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela

dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. 2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno."

Con l'art. 300 del DLG 81 del 9.4.2008, l'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 è stato sostituito dal seguente:

Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro). -1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.».

Queste sono appunto le norme applicabili alla vicenda in corso di esame, atteso che indubbiamente la verifica giudiziale abbraccia ipotesi di omessa osservanza di previsioni afferenti alla sicurezza sul lavoro, la cui esatta cornice è sostanzialmente quella egualmente delineata dalla specifica aggravante dell'art. 589 c.p.

Le ragioni dell'estensione devono essere individuate nella crescente capacità di aggressione della salute e della vita dei lavoratori dettata dalle risorse tecnologiche, di fronte alle quali lo strumento della responsabilità penale delle persone fisiche si rivela inadeguato anche per la scarsa elasticità nell'adattamento alle nuove forme di criminalità germinanti nella realtà d'impresa.

Partendo dalla constatazione che i reati di cui si discute rappresentano spesso l'espressione di scelte non individuali ed autonome ma strumentali rispetto agli obiettivi societari, si è cercato di aggredire le cause strutturali degli infortuni sul lavoro ed è stata perciò avvertita la necessità di introdurre temperamenti volti a riaffermare un bilanciamento degli interessi contrapposti presenti nelle strutture complesse ed a proporre modelli di recupero della legalità attraverso il contenimento del rischio di lesione dei beni giuridici oggetto di tutela.

La norma di cui all'art. 25-septies rientra appunto tra quelle della terza sezione che individuano alcuni reati, tassativamente indicati, unicamente dai quali può scaturire la responsabilità degli enti. La terza sezione del primo capo dell'impianto normativo è dedicata infatti al cd. modello chiuso di responsabilità, il quale impedisce la configurazione di addebiti per gli enti al di fuori delle ipotesi penali enumerate, ciò proprio perché vi può essere responsabilità "amministrativa" solo se dipendente da uno dei reati elencati.

L'art. 3 del d.lgs. 231/01 chiarisce poi che l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione

al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente; aggiunge che, se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

E' evidente nella fattispecie l'inapplicabilità di tale norma, se non per il profilo sanzionatorio.

La disciplina sostanzialmente regola la successione delle leggi nel tempo ma il principio non esplica effetti favorevoli nei confronti delle società chiamate a rispondere in giudizio con riguardo al precetto, data la sostanziale continuità normativa esistente in tale ambito tra l'art. 9 della legge 123/07 e l'art. 300 del DLG 81/08.

La disposizione che incardina gli estremi più importanti della responsabilità è quella inserita nell'art. 5, che non è sicuramente di agevole interpretazione.

L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La Suprema Corte si è occupata di tale norma nella sentenza n. 3615/06.

Si è affermato che "nella ratio ispiratrice della profonda innovazione introdotta dalla L. n. 231 del 2001, l'ente collettivo, al di là di grossolane concezioni antropomorfe, è considerato il vero istigatore, esecutore o beneficiario della condotta criminosa materialmente commessa dalla persona fisica in esso inserita.

Seppure si debba considerare la responsabilità creata dalla norma come un "tertium genus" nascente dall'ibridazione della responsabilità amministrativa con principi e concetti propri della sfera penale, la sanzione a carico della persona giuridica postula innanzitutto il presupposto oggettivo che il reato sia commesso nell'interesse dell'ente da persone che agiscono al suo interno: con esclusione, quindi, dei fatti illeciti posti in essere nel loro interesse esclusivo, per un fine personalissimo o di terzi."

In pratica, precisa ancora la Suprema Corte, per escludere la responsabilità dell'ente deve trattarsi di "condotte estranee alla politica di impresa".

Al riguardo si osserva, echeggiando la Relazione alla legge, che "l'interesse, quanto meno concorrente, della società va valutato ex ante; mentre il vantaggio richiede una verifica ex post".

La Suprema Corte ha scartato "la definizione di endiadi attribuita da parte della dottrina alla locuzione" ed avverte che "non può sfuggire che i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi: potendosi distinguere un interesse "a monte" della società ad una locupletazione - prefigurata, pur se di fatto, eventualmente, non più realizzata - in conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio obiettivamente conseguito all'esito del reato, perfino se non espressamente divisato ex ante dall'agente".

Accedendo all'interpretazione più condivisibile, il giudice deve escludere che la locuzione "interesse o vantaggio" possa essere intesa in una complessiva ottica meramente rafforzativa di un solo concetto, tautologicamente ripreso dal secondo termine.

I sostantivi sono individuati in via alternativa, come si ricava del resto anche dall'art. 12 che, nell'enucleare i casi di riduzione della sanzione pecuniaria, tratteggia quale

ipotesi attenuata quella del fatto commesso dall'autore nel prevalente interesse proprio o di terzi se l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo. Ci può essere quindi responsabilità in presenza di un interesse, anche senza vantaggio. La lettura del secondo comma lascia però comprendere che, pur in presenza di un vantaggio, l'ente non possa rispondere in assenza di un reato commesso anche nel suo interesse.

Per non lasciare al testo dell'art. 5 una portata criptica, si deve ritenere che il vantaggio possa essere valorizzato, sul piano processuale, precisamente nella formazione della prova della responsabilità dell'ente, quale elemento apprezzabile ex post ma dimostrativo del suo interesse ex ante e che esso sia destinato a perdere vigore probatorio in presenza della prova positiva di un interesse esclusivo proprio o di terzi presente nella condotta tenuta da parte delle persone indicate nel primo comma.

Anche nella relazione governativa è prospettata la portata di deroga del secondo comma rispetto al primo comma.

Dunque, ove non risulti che il reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo proprio dell'agente o di terzi, il giudice potrà verificare semplicemente che l'ente abbia tratto un vantaggio.

Nulla impedisce, poi, sempre, sul piano esegetico, di inquadrare i due termini in un contesto non strettamente economico o patrimoniale, potendosi finalizzare la condotta costituente reato anche in un alveo teleologico più ampio, connesso con una diversa utilità, e potendosi del pari individuare il risultato non solo in un risvolto abbracciante benefici puramente economici.

L'osservazione trae sostegno dalla constatazione che nel medesimo recinto normativa, allorché il legislatore ha voluto valorizzare il profilo economico, lo ha fatto espressamente con l'utilizzo del termine "profitto", come si apprezza a proposito delle sanzioni interdittive nell'art. 13 e con riguardo alla confisca nell'art. 15 e nell'art. 19. Da quanto esposto si può inferire che il profitto non è un elemento costitutivo del reato e che l'interesse ed il vantaggio possono anche essere non patrimoniali, purché siano concretamente ed obiettivamente individuabili.

L'interesse deve essere infatti oggettivo.

L'art. 5 individua una responsabilità per reati commessi nell'interesse dell'ente e non semplicemente commessi ritenendo di perseguire un suo interesse.

L'interesse deve essere concreto e non va agganciato alle mere intenzioni dell'autore del reato ed in generale al movente che lo spinto a porre in essere la condotta.

Il convincimento di perseguire un interesse dell'ente, laddove il dato fattuale non corrisponda effettivamente ad un obiettivo riconducibile alla politica d'impresa, non può sorreggere la prospettazione della responsabilità dello stesso ente.

L'indagine sull'atteggiamento interiore dell'agente non è infatti imposta in alcun modo dal legislatore, il quale ha fissato il principio di autonomia della responsabilità dell'ente nell'art. 8, consentendo di procedere nei confronti di quest'ultimo anche in caso di omessa identificazione dell'autore del reato.

Va poi ricordato che originariamente già la legge delega dalla quale è poi derivato il decreto n. 231 del 2001 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300") conteneva tra le fattispecie di reato, per le quali si sarebbe dovuta applicare la responsabilità amministrativa dell'ente, la violazione delle norme in materia di sicurezza, oltre che di ambiente.

L'attuazione della delega era in seguito avvenuta in modo parziale, essendo stati

stralciati proprio i reati di lesione ed omicidio colposi commessi in violazione delle disposizioni antinfortunistiche (art. 1 lettera C della delega).

Queste materie furono eliminate dal testo definitivo, che in sostanza dette attuazione solo al punto A) della delega, per cui solo determinati reati dolosi in tema di concussione, corruzione e frode entrarono a far parte della sezione terza, giacché individuati come presupposti di riferimento per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti per fatti di reato, dando in tal guisa rilevanza agli aspetti essenziali delle Convenzioni PIF e OCSE.

In seguito fu ampliato il ventaglio del catalogo con ripetuti interventi di integrazione che hanno creato non marginali problemi interpretativi,

Le fattispecie di omicidio colposo e lesioni personali colpose, inserite recentemente, poggiano del resto su una struttura soggettiva nettamente differente.

In dottrina è stata dunque messa in dubbio l'operatività di un sistema normativo pensato ed architettato in definitiva, nel primo testo, solo per i reati dolosi, perché si è sostenuto che, se un soggetto agisce colposamente, non agisce per un fine criminale. Ciò renderebbe debole la costruzione voluta dall'art. 5.

Tale constatazione infatti potrebbe rendere vano il criterio dell'interesse, anche si è poi soggiunto che sarebbe agevole individuare almeno il requisito del vantaggio allorquando la mancata adozione di misure di sicurezza abbia prodotto benefici economici all'ente nella forma del risparmio di spesa. In realtà, l'impostazione non è corretta per vari motivi, alcuni già anticipati.

Non è stata intanto adeguatamente soppesata la circostanza che i reati introdotti dalla legge n. 123, riproposti dal DLG 81/08, sono reati di evento e scaturiscono da una condotta colposa connotata da negligenza, imprudenza, imperizia oppure inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Se da un lato la morte o le lesioni rappresentano l'evento, dall'altro proprio la condotta è il fatto colposo che sta alla base della produzione dell'evento.

Ne discende che, allorquando nel realizzare la condotta il soggetto agisca nell'interesse dell'ente, la responsabilità di quest'ultimo risulta sicuramente integrata. Analoga conclusione va ravvisata nell'ipotesi in cui, realizzata la condotta, l'ente abbia tratto comunque vantaggio dalla stessa, salva la previsione del secondo comma dell'art. 5.

Se l'evento delittuoso infatti è il risultato della mancata adozione di misure di prevenzione, spesso è agevole sostenere che la mancata adozione di tali misure abbia garantito un vantaggio alla società o all'ente, ad esempio nella forma di un risparmio di costi.

Quindi il requisito dell'interesse o del vantaggio è pienamente compatibile con la struttura dell'illecito introdotta dall'art. 9 della legge n. 123, perpetuata nell'applicazione dall'art. 300 del d.lg. 81/08, dovendosi di volta in volta accertare solo se la condotta che ha determinato l'evento la morte o le lesioni personali sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell'ente oppure se la condona medesima abbia comportato almeno un beneficio a quest'ultimo senza apparenti interessi esclusivi di altri.

In tal senso va letta la disposizione dell'art. 5, nella parte in cui richiede che i reati siano "commessi" nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Una diversa interpretazione priverebbe di ogni intrinseca logicità la novità normativa, essendo ovviamente impensabile che l'omicidio o le lesioni, cagionati per violazioni colpose in materia di sicurezza sul lavoro, possano intrinsecamente costituire un interesse oppure generare un vantaggio concreto per l'ente.

Un reato colposo di questo genere comporta sempre molteplici conseguenze negative,

che escludono interessi o vantaggi d'impresa.

E' possibile elencare i pregiudizi più evidenti: i gravosi obblighi di risarcimento; un incremento della conflittualità nelle relazioni industriali; un danno d'immagine per l'azienda per la pubblicità dell'evento lesivo e di quello giudiziario; una contrazione delle relazioni commerciali per il timore di esposizioni amministrative da parte di altre imprese in caso di successivi controlli dell'autorità a fini preventivi; la sostituzione del lavoratore con l'avvio di una nuova formazione professionale; la riduzione della produttività a causa di attività di ricerca della prova, di acquisizione di informazioni a fini investigativi o di formazione della prova nei giudizi (perquisizioni interne, sequestri di attrezzature, accertamenti tecnici di parte nei luoghi aziendali, perizie coinvolgenti gli assetti organizzativi, sommarie informazioni e testimonianze di dipendenti ed altro).

Né si condivide l'impostazione teorica che, facendo leva sulla distinzione tra colpa cosciente e colpa incosciente (ancorandola in realtà alla consapevolezza o meno della violazione cautelare), ammette la responsabilità dell'ente connessa ad un interesse solo nel primo caso.

La costruzione non è applicabile alla natura oggettiva dell'interesse.

Essa si scontra con la constatazione che l'evento e la violazione cautelare possono non entrare nel fuoco dell'obiettivo dell'agente e che ciò che rileva è unicamente la condotta univocamente posta in essere a beneficio dell'ente.

Importanti sono anche gli artt. 6 e 7 del DLG 231/01.

L'art. 6, attinente in rubrica a "soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente", stabilisce in modo dettagliato che, se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Il secondo comma aggiunge che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- e) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Come recita il terzo comma, i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al

Ministero della giustizia che, di concerto con i

Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Negli enti di piccole dimensioni, poi, i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere, svolti direttamente dall'organo dirigente.

L'art. 7, che si occupa dei soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente, sottolinea che, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Al secondo comma precisa che, in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il terzo ed il quarto comma rimarcano che il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio e sottolineano che l'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In sostanza, come insegna la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3615/06, "il legislatore ha inteso affiancare, in sede di normazione delegata, un ulteriore requisito di natura soggettiva, in qualche modo assimilabile ad una sorta di "colpa in vigilando", consistente nella inesistenza di un modello di organizzazione, gestione o controllo idonei a prevenire i reati - con assonanza ai modelli statunitensi dei compliance programs".

La differenza, non di lieve momento anche sotto il profilo sistematico, è "che tali modelli riguardano anche i reati commessi dal personale dirigente: ciò che costituisce un "unicum" nel panorama giuridico comparato, improntato, piuttosto, alla teoria della identificazione pura". Non è stato quindi riprodotto dalla L. n. 231 del 2001 "il principio dell'automatica derivazione della responsabilità dell'ente dal fatto illecito del suo amministratore".

Si doveva evidentemente impedire che una simile cornice finisse per risolversi in un costo necessario ed inevitabile per gli enti.

Era parimenti determinante al riguardo l'opzione di perseguire gli obiettivi di prevenzione con un contributo operativo predeterminato in grado di neutralizzare, tempestivamente ed a monte, eventuali deviazioni comportamentali realizzabili all'interno delle strutture di società o enti.

In altri termini la centratura della lettura ermeneutica si sposta più precisamente nella direzione di una "colpa in organizzazione", come efficacemente posto in luce da autorevole dottrina. Una parte della dottrina ha tentato un inquadramento dogmatico dell'addebito, prefigurando la cd. precolpevolezza oppure orientandosi verso la ricerca di un elemento morale proprio della persona giuridica sulla spinta culturale della tradizione giuridica francese.

L'incasellamento preferibile, desumibile da una interpretazione sistematica dell'articolato, conduce alla previsione di una "colpa normativa" disegnata, sulla scia di un onere nell'adozione dei modelli organizzativi e gestionali, su un difetto della

diligenza esigibile in un quadro normativo dalle spiccate finalità preventive. Sulla stessa linea ermeneutica, nella sentenza n. 36083/09, la Cassazione ha spiegato che la mancata adozione di tali modelli, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi sopra indicati, è sufficiente a costituire quella "rimproverabilità" di cui alla Relazione ministeriale al decreto legislativo e non a caso ha tenuto a precisare che "in tale concetto di rimproverabilità è implicata una forma nuova, normativa, di colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale".

I modelli di organizzazione e gestione rappresentano quindi un ulteriore cardine del nuovo sistema di responsabilità e tanto spiega la premura del legislatore nel dettare le linee guida ispiratrici del loro contenuto, lasciando alla concreta organizzazione dell'ente il compito di rendere possibile una propria deresponsabilizzazione, adattando quelle regole generali alle proprie esigenze operative nella comune spinta verso una prevenzione del rischio di commissione di simili reati.

La fondamentale importanza dello strumento discende dalla circostanza che, se preventivamente adottati ed attuati, i modelli possono determinare l'esenzione da responsabilità e, se adottati ed attuati posteriormente ma prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, gli stessi garantiscono sia una riduzione della sanzione pecuniaria, sia, a determinate condizioni, l'inoperatività delle sanzioni interdittive.

In tal modo l'ente non rimane più insensibile al rispetto delle norme di prevenzione. Il contrario avveniva in passato allorché le ricadute erano unicamente sul singolo anche se l'attività illecita era stata realizzata per procurare giovamento all'ente.

Torniamo dunque all'analisi del caso in discussione.

Nella fattispecie in esame (D) e (E) sono indicati dalle visure camerali rispettivamente come amministratori della (Y) e della (W). Si tratta dunque delle due figure apicali delle società in questione.

Ovviamente la formula elastica del testo normativo nella individuazione dei soggetti in posizione apicale fa riferimento anche ad un criterio obiettivo e funzionale, che nella specie è rispettato, vertendo la loro identificazione sull'effettivo esercizio di quelle cariche gestionali, comprendenti profili di direzione e di controllo, come emerso ripetutamente nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

La responsabilità della società (W) sussiste, d'altronde, anche se il relativo reato commesso dall'amministratore si è ovviamente estinto per morte del reo (art. 150 c.p.), prescrivendo l'art. 8 del DLG 231/01 che il coinvolgimento dell'ente perduri quando il reato sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

Per le due società ricorre dunque il requisito dell'iscrizione delle condotte ai soggetti in posizione apicale.

Per (Y) è acclarata la circostanza che non vi fosse un modello organizzativo prima della commissione del fatto e che tale documento organizzativo non sia stato adottato neanche fino alla emanazione della presente decisione.

Due sono gli effetti a tal proposito:

- 1) l'esimente dell'art. 6 non può operare;
- 2) la sanzione finale non deve essere ridotta ai sensi dell'art. 12 del DLG 231, atteso che siffatta attenuante trova applicazione solo se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

La responsabilità della (Y) è evidente anche nel solco della previsione dell'art. 5 del DLG n. 231.

Non vi è dubbio infatti sul fatto che il (D) avesse posto in essere la condotta nell'interesse della società amministrata.

Per un verso era interesse della (Y) quello di non ignorare e di non scontentare una

richiesta proveniente dalla (X), dal momento che quest'ultima era una cliente importantissima della stessa società barese.

Di fronte alla richiesta di effettuare la bonifica delle cisterne la società (Y) si era sentita costretta a darsi da fare in ogni modo per soddisfare un bisogno sopravvenuto della potente cliente e non a caso si era cimentata in una attività mai curata prima, procedendo alla ricerca di una impresa che non era di certo agevolmente individuabile.

Si trattava di perseguire in tal modo un interesse strategico dell'impresa, volto a garantire ogni servizio possibile alla importante cliente richiedente, ciò per evitare che una lacuna operativa potesse essere colmata da terzi in grado poi, per l'elasticità operativa offerta, di sostituirsi nella relazione contrattuale consolidatasi fino a quel momento.

Vi è stato anche un vantaggio per la società barese, che attesta anche un interesse iniziale di taglio economico.

Essa infatti, individuando con le descritte scriteriate modalità la (W) e così sconfinando dalle proprie competenze in un settore prima mai battuto (come dimostrato dall'istruttoria dibattimentale), ottenne anche un vantaggio economico, rappresentato dal corrispettivo ottenuto per il trasporto delle cisterne dallo scalo ferroviario fino all'impianto della (W), nonché per il viaggio di ritorno.

Le voci fatturate dalla (Y) a tal proposito, tenute distinte per il costo del viaggio e per il rimborso della bonifica, inchiodano alle proprie responsabilità la medesima società nell'ingranaggio della disciplina del DLG n. 231.

Vi sono allora tutte le condizioni previste dalla legge speciale per attribuire la responsabilità "amministrativa" alla società barese.

Nei riguardi della (W) è pienamente dimostrata, sia dalle evidenze documentali sia dalle indagini riportate nell'istruttoria, la circostanza che non vi fosse un modello organizzativo adottato prima della commissione del fatto.

Ne deriva che l'esimente dell'art. 6 non può operare anche per tale società molfettese. Il difensore della società in questione ha prodotto i documenti di valutazione dei rischi redatti nel marzo 2009 ai sensi degli artt. 26 e 28 del d.lgs. 81/08.

Ha voluto sostenere l'equiparazione concreta tra tali documenti ed il modello organizzativo e gestionale della legge speciale in esame.

I documenti prodotti sono stati redatti prima dell'apertura del dibattimento, comunque dopo i tragici accadimenti esaminati.

Essi non potrebbero in ogni caso assumere valenza nella direzione dell'art. 6 e, nell'accezione interpretativa della difesa, dovrebbero unicamente condurre al riconoscimento della fattispecie attenuata.

E' tuttavia evidente che il sistema introdotto dal DLG n. 231 del 2001 impone alle imprese di adottare un modello organizzativo diverso e ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa antinfortunistica, onde evitare in tal modo la responsabilità amministrativa.

Non a caso, mentre i documenti presentati dalla difesa sono stati redatti a mente degli artt. 26 e 28 del DLG 81/08, il modello di organizzazione e gestione del DLG 231/01 è contemplato dall'art. 30 del DLG 81/08, segnando così una distinzione non solo nominale ma anche funzionale. Tale ultimo articolo riprende l'articolazione offerta dal DLG 231/01 e ne pone in evidenza anche i seguenti aspetti cruciali, che differenziano il modello da un mero documento di valutazione di rischi:

l) la necessaria vigilanza sull'adempimento degli obblighi, delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza;

- 2) le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- 3) la necessità di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo della condizioni di idoneità delle misure adottate;
- 4) l'individuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Perciò il modello immaginato dal legislatore in questa materia è un modello ispirato a distinte finalità che debbono essere perseguite congiuntamente: quella organizzativa, orientata alla mappatura ed alla gestione del rischio specifico nella prevenzione degli infortuni; quella di controllo sul sistema operativo, onde garantirne la continua verifica e l'effettività.

Non è possibile che una semplice analisi dei rischi valga anche per gli obiettivi del DLG n. 231. Anche se sono ovviamente possibili parziali sovrapposizioni, è chiaro che il modello teso ad escludere la responsabilità societaria è caratterizzato anche dal sistema di vigilanza che, pure attraverso obblighi diretti ad incanalare le informazioni verso la struttura deputata al controllo sul funzionamento e sull'osservanza, culmina nella previsione di sanzioni per le inottemperanze e nell'affidamento di poteri disciplinari al medesimo organismo dotato di piena autonomia. Queste sono caratteristiche imprescindibili del modello organizzativo.

Ad esse vanno cumulate le previsioni, altrettanto obbligatorie nel modello gestionale del DLG 231 ma non presenti nel documento di valutazione dei rischi, inerenti alle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Peraltro, mentre il documento di valutazione di un rischio è rivolto anche ai lavoratori per informarli dei pericoli incombenti in determinate situazioni all'interno del processo produttivo e quindi è strutturato in modo da garantire a tali destinatari una rete di protezione individuale e collettiva perché addetti concretamente a determinate mansioni, il modello del DLG n. 231 deve rivolgersi non tanto a tali soggetti che sono esposti al pericolo di infortunio, bensì principalmente a coloro che, in seno all'intera compagine aziendale, sono esposti al rischio di commettere reati colposi e di provocare quindi le lesioni o la morte nel circuito societario, sollecitandoli ad adottare standard operativi e decisionali predeterminati, in grado di obliterare una responsabilità dell'ente.

Dall'analisi dei rischi del ciclo produttivo l'attenzione viene spostata anche ai rischi del processo decisionale finalizzato alla prevenzione.

Dalla focalizzazione delle procedure corrette del ciclo produttivo, per la parte riferibile alla sfera esecutiva dei lavoratori, si passa anche alla cruciale individuazione dei responsabili dell'attuazione

dei protocolli decisionali, finanziari e gestionali occorrenti per scongiurare quei rischi. Si tratta, come chiarito, di evitare la commissione di reati in materia di infortuni sul lavoro da parte

dei garanti dell'incolumità fisica dei lavoratori.

E' evidente, di conseguenza, che i due documenti di valutazione dei rischi prodotti dalla difesa della

(W) abbiano una destinazione diversa sul piano funzionale e giuridico rispetto al modello della legge speciale in esame.

Essi non possono in alcun modo costituire un surrogato di un modello organizzativo e gestionale, che è stato congegnato per scopi diversi, anche se mediamente sempre a favore dei lavoratori, e che per questo risulta strutturato normativamente con precipue ramificazioni attuative, ben marcate e polivalenti.

La responsabilità della (W) va agganciata ai reati commessi da (E), che, pur essendo anche socio, di certo non agiva per diretti interessi personali.

Sostanzialmente sono state accertate, a carico di (E), le seguenti condotte colpose specifiche, che si aggiungono alla violazione dell'art. 2087 del Codice Civile, per non avere egli ottemperato all'obbligo giuridico di garantire l'incolumità fisica e la salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro dipendenti.

Era stata omessa l'elaborazione del documento contenente la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti non soltanto con riferimento alla generica attività di autolavaggio e rimessaggio ma anche con riferimento alla attività di bonifica successivamente intrapresa.

Era stata omessa la rielaborazione della valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, in occasione dell'intrapreso nuovo servizio di bonifica delle cisterne, implicante una modifica significativa ai fini della sicurezza della salute dei lavoratori impiegati presso l'impianto della (W).

Era stata omessa la preventiva determinazione, nella valutazione sopra indicata, dell'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, e, in particolare, dell'acido solfidrico, circostanza verificabile con misuratori o indicatori presenti in commercio.

Era stata omessa la valutazione anche dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tale agente chimico.

Era stata omessa la richiesta al committente della consegna della "scheda dati di sicurezza" relativa al prodotto trasportato dalla cisterna da bonificare, circostanza che, come regola sociale di prudenza, avrebbe consentito di apprendere informazioni utili all'atto della manipolazione delle sostanze a fini di bonifica della cisterna.

Era stata comunque omessa una assunzione delle doverose informazioni sulla salute e sulla sicurezza per tale ambito della sicurezza.

Era stata omessa l'eliminazione dei rischi derivanti dagli agenti chimici o, comunque, non era stato reso possibile il contenimento di quei rischi al minimo, non fornendo attrezzature idonee al lavoro specifico, non riducendo al minimo la durata e l'intensità della esposizione e non adottando, infine, metodi di lavoro appropriati, comprese le disposizioni che garantivano la sicurezza nella manipolazione dei rifiuti contenenti acido solfidrico.

Era stata omessa la fornitura ai lavoratori adibiti alla attività di bonifica, in particolare a ... e all'operaio lavaggista ..., dei necessarie idonei dispositivi di protezione individuale, in particolare degli autorespiratori e delle cinture di sicurezza dotate di sistema di ritenuta e richiamo e, comunque, di idoneo dispositivo di imbracatura collegato a un sistema di sollevamento esterno, sì da consentire la immediata risalita dell'operaio in caso di emergenza e/o il salvataggio dello stesso dall'esterno da parte di altra unità lavorativa con funzioni di sorveglianza.

Si era consentito dunque che l'operaio ... entrasse nella cisterna per procedere alla bonifica, pur apparendo che quella cisterna fosse stata adibita al trasporto dello zolfo fuso, con conseguente reale possibilità che nella stessa vi fossero residui di gas deleteri residuati a quel trasporto.

Non veniva impedito che il ... entrasse nella cisterna senza aver prima accertato l'inesistenza nell'ambiente confinato di gas deleteri, dunque senza aver prima accertato che nel recipiente vi fossero le condizioni necessarie per salvaguardare la propria incolumità fisica e, comunque, senza avere preventivamente assicurato la ventilazione, con espulsione del gas, o predisposto altri mezzi di risanamento dell'ambiente.

Non erano state nemmeno impartite dal datore di lavoro disposizioni perché il ...

fosse legato con cintura di sicurezza, vigilato per tutta la durata della lavorazione e fornito delle menzionate apparecchiature di protezione respiratoria.

Anche gli altri lavoratori non erano stati informati e formati circa i rischi derivanti dalla bonifica delle cisterne di cui sopra, né erano stati adeguatamente istruiti in relazione alle misure di emergenza da adottare, per il pronto soccorso, in caso di pericolo grave e immediato connesso alla nuova lavorazione intrapresa.

Gli operai non erano stati sottoposti al necessario addestramento per l'utilizzo della cintura di sicurezza del tipo imbracatura citata e per le precauzioni da adottare in ordine agli specifici agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, all'identificazione dei medesimi, ai rischi per la sicurezza e la salute, ai relativi valori limite di esposizione professionale ed alle azioni adeguate da intraprendere per proteggersi.

Dalla annotazione dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro si desume, inoltre, che nella (W) (E) era incaricato anche delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ruolo vanificato dalla lunga serie di omissioni appena riportata. ... era peraltro solo un operaio lavaggista di III livello che avrebbe dovuto svolgere mansioni di esercizio delle aree di parcheggio, così come ....

... era un operaio lavaggista di I livello, cioè aveva mansioni generiche di manovalanza e pulizia.

... era un operaio lavaggista di II livello, cioè operaio generico, addetto prevalentemente alla movimentazione di auto.

Dunque si trattava di operai aventi mansioni generiche, certamente non rispondenti a quelle in concreto da ciascuno espletate al momento in cui si era verificato il sinistro. Si desume, ancora, dalla stessa annotazione di indagine che era presente nell'autolavaggio il giovane ..., autista di 3° livello superiore, dipendente della ..., che ivi aveva depositato, come di solito, un veicolo di proprietà della indicata società, ....

Costui si era avvicinato all'area del lavaggio delle cisterne ed era entrato nel contenitore senza che alcun cartello segnalasse l'esistenza del pericolo e vietasse l'accesso a qualunque soggetto non munito delle necessarie protezioni.

I reati commessi da (E) sono stati realizzati nell'interesse ed a vantaggio della (W). E' stato accettato quell'incarico per aprire orizzonti nuovi per la società molfettese, con la previsione di profitti prima insperati e di ampi margini di affermazione territoriale in un settore, quello della bonifica delle cisterne, privo di valida concorrenza nell'area geografica pugliese.

Si consideri che anche il consulente del PM, ing. ..., esperto nella materia ambientale, nell'effettuare una indagine, seppure condizionata dal limitato tempo concesso, compiuta comunque a campione sul territorio nazionale con l'ausilio del N.O.E. dei C.C., non è riuscito a trovare una impresa del tutto abilitata al lavoro di bonifica in discussione.

E' stato compiuto quel passo, pur sapendo di non avere un piano di valutazione dei rischi chimici. Non è stata sostenuta la spesa occorrente per tale valutazione.

Non sono state affrontate le spese occorrenti per l'adeguamento dell'impianto allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Non sono state sostenute spese per una consulenza chimica ed ambientale, per i necessari dispositivi di protezione individuale degli operai, per l'informazione e la formazione dei medesimi nel settore ad alto rischio, per l'acquisto di segnali di pericolo nella zona lavorativa, per le autorizzazioni necessarie in materia ambientale e per gli apparecchi diretti a rilevare la presenza di agenti pericolosi per la salute e per la vita.

Come giustamente sottolineato dall'ing. ..., un impianto in cui si svolge l'attività di

bonifica di autocisterne regolarmente autorizzata e, quindi, sottoposta al rispetto di tutte le prescrizioni autorizzative in materia di tutela delle acque, gestione dei rifiuti, tutela dell'aria e riduzione delle emissioni ha costi di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura maggiori rispetto ad un impianto privo delle relative autorizzazioni.

Tali maggiori costi, a titolo di esempio non esaustivo, sono conseguenti a oneri connessi all'acquisizione delle autorizzazioni e relativi rinnovi periodici, dotazione impiantistica per lo stoccaggio (D15 e/o R13) dei rifiuti, avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti, oneri gestionali amministrativi connessi alla gestione dei rifiuti (Formulari di identificazione rifiuto, registro di carico e scarico rifiuti, modello unico di dichiarazione ambientale), caratterizzazione dei rifiuti prima dell'avvio a recupero/smaltimento, garanzie finanziarie per l'attività di gestione rifiuti, dotazione impiantistica per la captazione e il trattamento degli effluenti gassosi, manutenzione ordinaria dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, avvio a smaltimento dei rifiuti generati dalla manutenzione dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, eventuali analisi periodiche sugli effluenti gassosi.

I risparmi di spesa ottenuti dalla (W) sono palesi e considerevoli; quindi non possono essere revocate in dubbio le condizioni per affermare la sua responsabilità ai sensi del DLG n. 231/01.

Per la (X) occorrono altre argomentazioni.

(C) è il soggetto posto al vertice della Business Unit ..., che, come si è visto in giudizio, è una unità organizzativa della (X) ed è stata dotata di autonomia finanziaria e funzionale, oltre che di risorse personali.

L'autonomia finanziaria menzionata nell'art. 5 del DLG n.231 va tenuta distinta dall'autonomia patrimoniale.

La prima consiste infatti nella sola possibilità di disporre di risorse finanziarie per il proprio settore di attività all'interno di una società e non concreta anche una diretta esposizione esterna con un proprio patrimonio verso terzi, caratteristica tipica dell'altro tipo di autonomia.

L'autonomia funzionale, inoltre, attiene al compimento di attività per il perseguimento di un obiettivo interno alla società, supportato solitamente da un sistema operativo selezionato per determinate materie o per qualificate branche di intervento sul mercato.

E' di tutta evidenza che la Business Unit diretta dal (C) si occupasse, in via esclusiva all'interno della (X), del settore altamente specialistico dei trasporti di sostanze chimiche. L'unità organizzativa godeva di poteri decisionali e di spesa per tale branca operativa.

Interrogato dal PM il 18.3.2008, proprio l'imputato (C) ha precisato il proprio ruolo professionale e la natura della struttura milanese:

- "Io ho due incarichi nell'ambito del gruppo delle ...: uno principale a Roma dove sono direttore commerciale della divisione ..., l'altro a Milano come responsabile della Business Unit ... di (X)";

- "Io sono responsabile della Business Unit, con questo ruolo io ho il compito di portare avanti, sviluppare la Business Unit dal punto di vista commerciale e quindi raggiungere determinati obiettivi che abbiamo di posizionamento sui mercati";

- "Proprio in relazione al mio ruolo, io ho il rapporto commerciale col cliente, nel senso che concordiamo e definiamo il contratto, che viene sottoscritto da me".

E' stata depositata la carta organizzativa unitamente alle Key Figures della (X) - B.U.

...

Dalla carta organizzativa si desume essenzialmente che nel marzo del 2008, epoca del tragico incidente in discussione, la B.U. ... era così organizzata:

- aveva una consistenza di 69 risorse umane;
- era diretta dal dott. (C);
- in posizione subordinata rispetto al (C), operava innanzitutto ..., quale responsabile commerciale operativo;
- immediatamente al di sotto del ... operava l'imputato (B), inquadrato sempre nel settore commerciale della società.

L'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza del (C) ha reso possibili dunque anche le condotte di (B), sottoposto al primo nella struttura organizzativa della Business Unit.

Anche (B) fu interrogato il 18 marzo del 2008 e precisò di avere poteri di spesa, ma sempre e solo "nei limiti del programma che noi abbiamo fatto, quindi nei limiti dello studio che è stato approvato e condiviso dal dottor ... e dal dottor (C)".

Spiegò, infine, che nell'ambito della Business Unit il dott. ..., col quale venivano condivisi gli studi dei progetti, aveva una responsabilità generale rispetto a tutti i progetti, "per quanto riguarda la parte economico-finanziaria".

Tanto conferma dunque che la Business Unit fosse una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale con a capo il (C).

Ciò posto, occorre soffermarsi sull'interesse o sul vantaggio tratti dalla (X) per effetto delle condotte colpose addebitabili al (C) ed al (B).

A tal fine debbono essere riprese alcune osservazioni, costituenti il frutto degli approfondimenti svolti in altri passaggi della presente motivazione.

(C) era in posizione gerarchicamente superiore rispetto al (B).

Lo studio per la conversione del trasporto fu compiuto dai due unitamente al ..., che curò solo l'aspetto economico-finanziario.

La scelta di cambiare le valvole di scarico fu adottata dal (C), con l'ausilio del (B).

La bonifica era stata decisa da entrambi, perché era ritenuta necessaria per il cambiamento della merce trasportata.

Il (C) non partecipò unicamente alla decisione inerente al numero delle cisterne da destinare al trasporto dell'acido solforico.

Premesso allora che la bonifica era un intervento ritenuto necessario dal (C), perché imposto dalla normativa internazionale, occorre chiedersi per quale ragione egli non avesse pianificato correttamente l'esecuzione, avendo cura di far predisporre un progetto esecutivo al riguardo e di analizzarlo personalmente per il profilo della sicurezza.

Con le dichiarazioni rese nell'interrogatorio il (C) ha dato concreta dimostrazione di non aver impartito direttive, di non essere stato informato e di non essere affatto a conoscenza delle operazioni di bonifica, come se tale operazione fondamentale, non equiparabile di certo a quella obiettivamente di minima importanza della modifica della valvola di fondo, fosse trascurabile.

In realtà, la bonifica, che non era un semplice lavaggio, riguardava cisterne che avevano trasportato un prodotto pericoloso, richiedeva l'assunzione di informazioni specifiche sulla manipolazione e sulla eliminazione dei residui pericolosi, imponeva la scelta di una impresa abilitata sul piano tecnico e normativo per l'attuazione dell'intervento e richiedeva la trasmissione di ogni dato di rischio alla società individuata.

La bonifica non era in altri termini una operazione ordinaria.

Essa doveva rientrare tra i compiti di pianificazione o almeno di accurata vigilanza

del (C).

Né può ipotizzarsi una ripartizione di competenze interne a tal proposito.

Essa non è tracciata da alcun documento.

Non può prospettarsi una delega interna.

Certamente il (B) è stato indicato da numerosi testi come colui che aveva progettato le cisterne ed aveva "coordinato" il trasporto di zolfo liquido.

In verità, si badi, intanto la modifica della cisterna e la sua bonifica rientravano nel diverso piano gestionale del trasporto dell'acido solforico e quindi non avevano alcun intreccio reale, né contrattuale né operativo, con il precedente trasporto chimico.

Si trattava in sostanza di una nuova operazione con la medesima cliente.

Ne deriva che il (C) non poteva sottrarsi alle sue responsabilità concrete di controllo dell'intera operazione di conversione del trasporto e non per nulla aveva partecipato alla fase della programmazione, non occupandosi personalmente solo della individuazione del numero delle cisterne occorrenti in rapporto al prodotto da trasportare.

Una circostanza che va debitamente rimarcata è rappresentata dal fatto che la bonifica non fosse una operazione ordinaria anche per le difficoltà, risultate evidenti, di individuare una impresa idonea a tal fine.

La testimonianza di ... ha posto in evidenza che in Puglia non ci fossero imprese che potessero occuparsi di tale pericolosa bonifica.

L'intervento era dunque straordinario sia per i rischi connessi, sia per la palese impossibilità di compierlo con i dovuti presidi antinfortunistici, sia per la necessità di far ricorso a strutture autorizzate allo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Questi aspetti non devono in alcun modo essere tralasciati.

Il soggetto in posizione apicale nell'unità operativa doveva necessariamente occuparsi in prima persona dell'individuazione di una strada praticabile per un problema così imponente a lui stesso noto ed avrebbe dovuto evitare che fossero adottate soluzioni sommarie e rapide, per eludere quelle serie difficoltà operative.

Il rilievo che egli non avesse seguito in alcun modo, per quanto consta, quella delicatissima fase della bonifica consente di disegnare marcatamente la sua responsabilità penale.

Non si potevano convertire rapidamente le cisterne senza prima individuare le esatte modalità di una bonifica altamente pericolosa.

Se si fosse attivato in tal senso, il (C), accortosi dell'impossibilità della (Y) ad effettuare direttamente la bonifica e ad occuparsi di una operazione esulante dalle sue competenze aziendali, nonché resosi conto dell'inadeguatezza della (W) a compierla con la sua ordinaria struttura organizzativa, avrebbe imposto una linea operativa atta a garantire la sicurezza delle persone.

Del resto, la delicatezza dell'operazione di bonifica, per quanto già ribadito, non poteva non essere abbracciata da una rigorosa pianificazione aziendale della B.U. ... nel primo livello gerarchico superiore, essendo vasti e plurimi gli interessi ed i riverberi in gioco: ricerche sul territorio nazionale di imprese idonee; scelta di impianti attrezzati per prevenire rischi chimici; trasmissione delle informazioni sui rischi del trattamento delle sostanze contenute nelle cisterne; possesso di autorizzazioni ambientali per le imprese abilitate; corretto smaltimento dei rifiuti eliminati dalle cisterne; tutela della vita dei lavoratori impiegati nelle operazioni di bonifica; garanzie di sicurezza e di protezione anche della salute pubblica.

La lacuna per tali profili è enorme e la sussistenza della colpa del (C), che avrebbe dovuto dare la sua impronta dirigenziale con l'occorrente attenzione in questi ambiti

importanti per la (X), per lo Stato e per la collettività, è palese.

Né si può dubitare della necessità di pretendere rigore di analisi e valutazione da una società che si è affermata nel panorama internazionale dei trasporti e che ha risorse finanziarie, economiche e personali per offrire servizi efficaci e completi anche nel ramo della sicurezza delle persone e della tutela ambientale.

In tal guisa si coglie agevolmente che il (C) ed il (B) avevano agito nell'interesse esclusivo della (X): occorre "convertire" le cisterne al più presto, eliminare i residui dopo le contestazioni della ... e dar corso in tempi strettissimi al nuovo piano di trasporto dell'acido solforico; era indispensabile anche evitare ogni complicazione legata allo smaltimento dei residui pericolosi del precedente trasporto di zolfo liquido. La condotta colposa aveva generato anche significativi vantaggi economici per la (X) spa: erano stati evitati i disagi ed i costi connessi con la complessa ricerca di una impresa idonea, affidandosi per tale operazione all'incapace (Y), mai occupatasi di tale ambito operativo e coinvolta solo perchè in continuo contatto per il servizio contrattuale di trasporto su gomma e quindi interessata a soddisfare ogni pretesa della richiedente, anche per l'influenza di quest'ultima per la sua posizione dominante nell'interazione negoziale; erano state evitate le spese connesse con lo spostamento della cisterna in altro luogo attrezzato per la bonifica, sicuramente più lontano da Bari rispetto all'ubicazione dell'impianto della (W); erano state eluse le spese connesse con il costo di una bonifica in sicurezza, essendosi rivolti di fatto ad una società non attrezzata per tale intervento e quindi con oneri gestionali decisamente più contenuti. Occorre ora fissare l'attenzione sul modello organizzativo che la (X) spa ha adottato con la delibera del 18.3.2009 del Consiglio di Amministrazione.

Si deve comprendere quali riverberi possa avere tale atto sulla responsabilità "amministrativa" della medesima società.

E' evidente che la sottoposizione di tale modello è stata effettuata in dibattimento per conseguire solo una riduzione di sanzione, dato che l'adozione è avvenuta in data posteriore alle condotte contestate.

Peraltro dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 19.3.2008 (pure depositato dalla difesa della società) risulta che era sorta l'urgenza di dare corso alle attività di predisposizione del modello, ciò evidentemente perché era da poco accaduto l'incidente della (W) e si avvertiva già la necessità di approntare il documento in tempi brevi per cercare di circoscrivere gli effetti delle proprie responsabilità "amministrative".

La ... spa aveva un proprio modello organizzativo adottato con delibera del 28.2.2007.

E' chiaro che tale modello non potesse abbracciare i reati di cui all'art. 25-septies del DLG n. 231, dal momento che siffatta disposizione fu introdotta solo dalla legge n. 123 del 03.8.2007.

La... spa in data 24.4.2007 incorporò la ..., che divenne una sua divisione interna. Dal 3.10.2007 la ... spa assunse la denominazione di (X).

Il nodo centrale dell'esame verte allora sulle espressioni usate dal legislatore nell'art. 6 comma primo lettera a) e nell'art. 12 comma secondo lettera b) del d.lgs. n. 231/01.

In entrambi i passaggi esplicativi si stabilisce limpidamente che l'organo dirigente deve adottare ed efficacemente attuare modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le fasi di studio attengono principalmente alla predeterminazione dei beni oggetto della tutela giuridica, all'orientamento delle condotte individuali nella direzione della eliminazione del rischio di lesione dei singoli beni protetti ed alla concreta efficacia delle contromisure prescelte. Il compito del giudice non è ovviamente solo quello di

prendere atto dell'esistenza di un modello o della sua rispondenza ai codici di comportamento, redatti dalle associazioni rappresentative degli enti ed esaminati dalle autorità pubbliche.

Senza che si possa così giungere a denunciare una intrusione nelle dinamiche interne della società, il giudice deve valutarne in primo luogo l'idoneità, accertando se l'analisi dei rischi sia stata integrale, se le procedure tracciate spieghino la loro utilità sul piano preventivo e se il sistema sia caratterizzato dai meccanismi correttivi, affidati ad un organismo di controllo munito anche di poteri disciplinari efficaci. Il reale pericolo, manifestato chiaramente nelle relazioni al decreto legislativo ed anche da autorevoli posizioni dottrinarie, è infatti che il modello organizzativo e gestionale divenga una "operazione di mera facciata", priva di reale efficacia preventiva.

Occorre evitare che il chiaro proposito della legge, che è di ottenere una reale vocazione preventiva dei modelli per minimizzare il rischio di reato nelle organizzazioni a struttura complessa, sia vanificato perché in sostanza interpretato come un rituale di portata meramente burocratica.

Una volta stabilito che il modello adottato sia effettivamente idoneo, la valutazione deve essere spostata sulla fase della implementazione, ossia della attuazione e della verifica della sua concreta efficacia,

Ebbene, leggendo le pagine, a partire da quella n. 76, che si occupano dei reati di cui all'art. 25 septies nel modello adottato dalla (X), si apprezza una gravissima lacuna, che attiene proprio a situazioni di rischio come quella verificatasi nella vicenda penale in discussione. Il sistema predisposto nel documento non prende in considerazione i rischi derivanti dai contatti che la società può avere seguendo le stesse modalità decisionali ed esecutive che hanno portato alla verifica degli eventi letali nel caso in esame.

L'impianto del modello non considera che, allorché non siano coinvolti soggetti dipendenti della (X), sia necessario adottare in ogni modo cautele e regole per evitare che dipendenti di terzi possano subire lesioni o perdere la vita per infrazioni commesse dai loro datori di lavoro nel movimentare, nel gestire o nel trattare mezzi di trasporto contenenti sostanze pericolose, anche se rimaste in via residuale, gestite dalla stessa società di trasporto.

E' chiaro che il controllo dei rischi non può esaurirsi nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della società in questione, ma deve essere esteso anche all'osservanza delle medesime regole da parte dei soggetti che entrano, direttamente o indirettamente, in contatto con le sostanze chimiche, detenute proprio nei mezzi di trasporto gestiti dalla (X).

L'anello debole della catena operativa che ha portato agli eventi tragici non è chiaramente analizzato e di conseguenza la fragilità del sistema manifestatasi in tutta evidenza nel caso in esame non è stata scardinata debitamente nel modello presente in atti.

Nella fattispecie che ci occupa, infatti, l'inosservanza delle regole, tecniche e sociali, di tipo antinfortunistico presso la (W) si è sovrapposta alle responsabilità colpose degli operatori della (X), che hanno permesso l'affidamento del pericoloso lavoro a quella inadeguata società per il tramite della (Y).

Vista l'impostazione del depositato modello organizzativo e gestionale verso uno schema essenzialmente ed esclusivamente diretto a prevenire infortuni dei propri dipendenti o di soggetti presenti nel proprio ambiente, deve constatarsi che nel medesimo atto non sia stata prevista alcuna specifica procedura per assicurare il passaggio di informazioni sui rischi dei prodotti pericolosi nelle relazioni commerciali

con altre società che potrebbero essere chiamate, anche per il tramite di altri affidatari, ad operare servizi di qualunque genere nell'interesse della medesima società.

Non risulta attivata alcuna procedura standard di tipo decisionale per una corretta individuazione di soggetti giuridici esterni in grado di assicurare, sul piano negoziale, imprenditoriale e legale, tutti i tipi di servizi nel settore specialistico della chimica, al fine di evitare pregiudizi ai dipendenti di tali terzi in luoghi di lavoro non direttamente controllati dalla (X).

Non consta nemmeno la basilare previsione di protocolli operativi atti a garantire una attività di controllo preventivo dell'esistenza dei presidi antinfortunistici e del loro corretto uso negli impianti aziendali di terzi, i cui dipendenti possono essere sollecitati a prestare attività rischiose a favore della (X) nel settore chimico.

Non risulta neanche la previsione di strumenti atti a garantire simili risultati di generale sicurezza sul lavoro, ad esempio con l'obbligo di inserimento di clausole contenenti sanzioni contrattuali a carico di terzi che potrebbero essere inadempienti rispetto agli obiettivi comuni prefissi oppure con l'adozione negoziale di poteri ispettivi sull'andamento delle attività nelle aziende esterne, onde verificare direttamente l'osservanza delle norme di prevenzione, specificamente concernenti il lavoro affidato.

Difettano, per un verso, una specifica responsabilizzazione per tali importanti profili e, per altro verso, l'identificazione puntuale dei soggetti deputati al rispetto di regole precauzionali e dunque assoggettabili a sanzioni disciplinari da parte dell'organismo di vigilanza.

Non appare ultroneo osservare che la particolare posizione della (X) nel settore chimico nazionale imponeva una trattazione approfondita dei temi della prevenzione sul lavoro, dovendosi segnalare che al contenuto tipico di un modello organizzativo e gestionale, finalizzato alla prevenzione del rischio generico, doveva essere affiancata la disamina della gestione del rischio specifico legato al peculiare ramo sensibile d'impresa.

Ciò deve avvenire soprattutto, come accaduto nella specie, allorché il modello venga adottato sulla base di una esperienza negativa che ha messo in luce le larghe maglie esistenti nella tutela dei beni giuridici in esame.

Da quanto esposto discende l'inidoneità del depositato modello organizzativo e gestionale a prevenire reati della stessa origine di quelli per cui si procede.

Non occorre soffermarsi dunque sulla efficacia del sistema disciplinare, atteso che ogni valutazione al riguardo, peraltro di fatto non consentita al giudicante perché gli allegati del modello non sono stati prodotti (incluso l'allegato 5 inerente proprio al sistema disciplinare), risulta assorbita interamente dal primo profilo esaminato; tanto ha reso superflua una richiesta del giudicante volta a sollecitare l'integrazione della produzione difensiva per l'ulteriore profilo.

La (X) spa non può ottenere pertanto la riduzione della sanzione pecuniaria prevista quale conseguenza giuridica della sua responsabilità.

Affermata dunque la responsabilità delle società coinvolte ed esclusa la possibilità di concedere attenuanti, si deve procedere alla determinazione delle sanzioni.

Va ricordato al riguardo che la normativa è mutata con riguardo a tale aspetto.

L'art. 9 della legge 123/07 chiariva che, in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applicava una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote e che, nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicavano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un

anno.

Con l'art. 300 del DLG 81/08, l'articolo 25 septies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 è stato sostituito dal seguente:

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Tenuto conto dell'entità delle sanzioni, divenute più lievi nella nuova legge, bisogna inevitabilmente far leva sulla disposizione più favorevole ai sensi del richiamato art. 3, terzo comma, del complesso normativo in esame.

Non vi è stata violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per cui non si applica la sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote e trova applicazione il secondo comma, secondo il quale in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote.

Non operano nella specie le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, perché l'applicazione delle medesime avviene, ai sensi dell'art. 13 del DLG n.231, solo quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetto in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Nel caso in esame non risulta materialmente che le società abbiano tratto dai reati un profitto di rilevante entità.

Va esclusa poi la ricorrenza della reiterazione degli illeciti, per quanto consta agli atti, dato che essa presuppone che l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commetta un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva (art. 20).

Devono dunque essere inflitte solo sanzioni pecuniarie, che, peraltro sono le sanzioni principali generali, come stabilito dall'art. 10: "per l'illecito amministrativo dipendente

da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria".

La sanzione viene applicata per quote e l'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad una massimo di euro 1549.

Ai sensi dell'art. 11 il numero delle quote va determinato tenuto conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota, invece, è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Trattandosi di plurimi reati commessi nello svolgimento di una medesima attività, occorre applicare per gli omicidi e le lesioni la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo, così come prescrive l'art. 21 del d.lgs. n. 231/01.

Vanno evidenziati i seguenti profili, in parte rilevanti anche ai fini dell'esclusione delle attenuanti dell'art. 12: i reati sono stati commessi nell'interesse o per il vantaggio delle società, non ravvisandosi fini strettamente personali delle persone fisiche nelle emergenze istruttorie; i danni arrecati sono gravissimi, avuto riguardo al numero elevato dei soggetti deceduti e delle famiglie negativamente coinvolte; non sono stati adottati modelli organizzativi e gestionali idonei; non sono stati offerti risarcimenti alle famiglie delle vittime; le responsabilità dell'accaduto sono certamente suddivise tra tutti i soggetti indicati dal giudice nella presente motivazione; la (W) è una società di modeste dimensioni e con contenuta capacità patrimoniale; (Y) è una società con un fatturato di rilievo, anche se si è trovata ad operare per l'ovvia pressione riveniente dalla posizione dominante della (X); la (X) ha responsabilità per la condotta colposa di due suoi operatori, ha una condizione economica e patrimoniale altamente solida e quindi deve essere sanzionata in modo adeguato e realmente efficace.

Per l'effetto va applicata nei confronti della (X) spa la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.400.000,00: 400 quote da euro 1.500 per il decesso di ...; aumentate fino alla sanzione finale ex art. 21, tenuto conto del numero degli altri decessi e delle lesioni procurate al ....

Nei confronti di (Y) s.n.c. va irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400.000,00: 400 quote da euro 500 per il decesso di ...; aumentate fino alla sanzione finale ex art. 21, tenuto conto del numero degli altri decessi e delle lesioni procurate al ....

Nei confronti della (W) s.a.s. deve essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400.000,00: 500 quote da euro 400 per il decesso di ...; aumentate fino alla sanzione finale ex art. 21, tenuto conto del numero degli altri decessi e delle lesioni procurate al ....

## LE ALTRE RESPONSABILITA'INDIVIDUABILI

Possono essere schematicamente fissati gli aspetti rilevanti delle altre responsabilità individuabili. L'(Z) spa, valicando tra l'altro i dettami della buona ingegneria industriale, ha consapevolmente consentito l'uscita dai propri stabilimenti di partite di zolfo liquido con altissime concentrazioni di acido solfidrico, caricate per giunta nelle cisterne senza precauzioni di sorta in raffineria. Ha omesso di segnalare debitamente ai trasportatori, nei documenti rilasciati, l'effettiva consistenza delle sostanze prodotte e poi caricate nelle casse, effettuando una individuazione ed una classificazione della merce in modo palesemente inadeguato sul piano della pericolosità, non potendosi pretermettere di certo le consistenze quantitative di gas tossico trasportate con lo zolfo

fuso.

L'(Z) ha sempre saputo quali fossero i rischi connessi con lo zolfo fuso:

-i infatti, aveva riportato espressamente, nella "scheda dati sicurezza per uso interno" dell'(Z) divisione ... ufficio ... (rev. 4 del 15.5.2007), che per lo zolfo "fuso/polvere o solido" la protezione personale in ambienti confinati, in caso di superamento dei limiti di esposizione TLV-TMIA e TLV-STEL (come nella specie almeno da oltre un anno), dovesse avvenire con "apparecchi respiratori" (produzione del 12.6.2009 del PM avente ad oggetto documenti della cartellina (Z), tra cui allegato 8);

- inoltre, aveva segnalato espressamente nella "scheda di manipolazione prodotti finiti" dell'(Z) divisione ... ufficio ... (rev. 5 del 15.5.2007) che per lo zolfo non bisognava operare in ambienti confinati per la presenza di gas tossico e che in caso di esposizione a idrogeno solforato occorreva "portare all'aria aperta e chiamare un medico", praticando in caso di bisogno la respirazione artificiale (produzione del 12.6.2009 del PM avente ad oggetto documenti della cartellina (Z), tra cui allegato 7).

Ciò nonostante, la società si è limitata alla individuazione e classificazione di pericolosità del solo zolfo e non ha effettuato, nonostante le evidenze, la necessaria segnalazione del gas tossico, cioè del prodotto maggiormente pericoloso, ciò anche in palese violazione della normativa ADR-RID.

Non ha conseguentemente permesso l'identificazione corretta dei rischi mortali connessi con la presenza di un elevatissimo tenore di acido solfidrico e non ha di fatto così imposto l'apposizione sulle cisterne di etichette e pannelli più allarmanti di quelli materialmente collocati.

Si fa davvero fatica a capire come mai una società di grandissimo spessore internazionale, leader nel settore, abile nelle tecnologie più avanzate, capace di organizzare fiorentissimi traffici commerciali nel mondo, dotata di una struttura ricca ed articolata, benché autorizzata a svolgere una attività altamente pericolosa non sia stata in grado di esercitare tale possibilità con ogni premura e di fornire garanzie alla collettività.

Non si comprende come mai abbia perciò consentito la circolazione incontrollabile di cisterne, con all'interno un gas atto a provocare la morte anche istantanea, senza alcuna precauzione ed in assenza di avvisi o segnali attinenti all'elevatissimo rischio connesso.

Ha lasciato circolare sul territorio nazionale cisterne con concentrazioni letali di idrogeno solforato senza adottare una opportuna cautela informativa verso trasportatori e terzi, ciò anche in vista di prevedibili operazioni di bonifica successiva dei contenitori.

Non va sottovalutata la considerazione che le prescrizioni ADR sono volte a prevenire situazioni di pericolo nell'ampia circolazione che va dal momento del carico della merce fino a quello della completa bonifica del mezzo di trasporto.

Esse sono rivolte a tutelare tutti coloro che possono entrare in contatto con la cisterna nei vari spostamenti, fino alla eliminazione del pericolo connesso con le sostanze contenute.

A riprova di ciò vi è l'imposizione dell'adozione delle previste cautele anche per le cisterne vuote, non ripulite e non degassificate, anche dopo l'arrivo a destinazione e sempre fino alla cessazione di ogni pericolo.

Una corretta classificazione del prodotto avrebbe comportato l'apposizione sul mezzo dei segnali più evidenti di pericolo, come quello assolutamente indispensabile dell'etichetta recante un teschio e due tibie incrociate.

Questi avvertimenti, nella catena successiva delle consegne della cisterna fino alla (W), avrebbero certamente fatto desistere tutti gli operai, come anche gli altri soggetti

intervenuti in loro soccorso, dall'entrare incautamente nella cisterna senza dispositivi di isolamento dall'aria esterna.

Il pittogramma con il teschio e le tibie incrociate avrebbe destato paura e attenzione nelle persone chiamate a lavorare presso la (W) e nel soccorritore ..., inducendoli con ogni probabilità a desistere dall'introdursi nel luogo confinato della cisterna.

Liberandosi peraltro in tal modo di un prodotto palesemente irregolare, l'(Z) ha consentito l'uscita dal suo stabilimento di acido solfidrico in quantità esorbitanti senza alcun controllo.

Infatti si tratta di una sostanza che, in quanto costituente, un rifiuto pericoloso evidentemente indesiderato per le alte concentrazioni presenti nella attività di produzione di zolfo liquido e nell'utilizzo successivo previsto per tale ultima sostanza chimica nella realizzazione di acido solforico (come dimostrato dalla condotta di contestazione della (K) e dai dati tecnici del suo impianto), avrebbe dovuto essere destinata ad uno smaltimento ovviamente non mascherato, diversamente da quanto concretamente verificatosi.

Lo smaltimento del gas doveva essere compiuto secondo procedure di tutela e sicurezza ambientale, sopportando i relativi costi economici, visti del resto i limiti di emissione fissati normativamente per le raffinerie anche per i processi claus.

Anche la violazione delle regole cautelare previste in materia di rifiuti tossici, quali sono i gas letali contenuti nelle cisterne, costituisce allora un valido elemento per configurare la responsabilità di tale società.

La (K) spa, pur essendo stata informata dell'esistenza di concentrazioni potenzialmente letali di idrogeno solforato nei carichi effettuati nelle raffinerie e benché a conoscenza dei pericoli discendenti nella manipolazione commerciale di tale prodotto alla luce delle indicazioni della "scheda dati ambiente e sicurezza" (detta scheda "a sedici punti") in suo possesso giacché consegnata alla stessa dall'(Z) quale destinataria del trasporto, ha omesso di eliminare dalla cisterna quel gas tossico con appositi accorgimenti prima della ripartenza della cisterna.

Ha poi colposamente tralasciato di segnalare quella situazione anomala agli altri operatori del circuito di trasporto, impedendo conseguentemente di far predisporre, all'atto della spedizione verso Bari (nella veste di speditrice) per il viaggio di ritorno delle cisterne, i documenti, le etichette ed i pannelli evidenziatori tali pericoli mortali per tutti coloro che potevano entrare in contatto con la cisterna.

Né ovviamente può sostenersi che fossero cessati siffatti rischi per effetto del solo scarico di zolfo liquido, avuto riguardo all'omessa bonifica dei contenitori all'uscita dallo stabilimento di Scarlino. Anche per la (K) va evidenziato che l'idrogeno solforato è una sostanza che in quelle quantità, in quanto costituente un rifiuto pericoloso evidentemente indesiderato in quelle alte concentrazioni nella attività di produzione di zolfo liquido e nell'utilizzo previsto per tale ultima sostanza chimica per la produzione di acido solforico (come dimostrato dalla condotta di contestazione), avrebbe dovuto essere destinata ad uno smaltimento ovviamente non mascherato, come quello verificatosi.

Lo smaltimento del gas doveva essere compiuto secondo procedure di tutela e sicurezza ambientale, sopportando i relativi costi economici.

Anche la violazione delle regole cautelare previste in materia di rifiuti tossici, quali sono i gas letali contenuti nelle cisterne, costituisce allora un valido elemento per configurare la responsabilità di tale società.

Analogamente, (E), ovvero il legale rappresentante della (W), prima di cimentarsi in una attività altamente pericolosa, come la bonifica di cisterne contenenti residui di sostanze pericolose, che era cosa ben diversa dal mero trasporto di cui egli aveva

pregressa esperienza, nonché di affidare al proprio dipendente l'esecuzione del servizio e di permettergli di entrare in uno spazio confinato interessato dal trasporto di una sostanza chimica pericolosa, avrebbe dovuto pretendere informazioni complete sul prodotto precedentemente trasportato e sui rischi connessi alla manipolazione, al trattamento ed alla eliminazione dei residui del precedente carico, pretendendo informazioni di sicurezza su tali aspetti dai committenti o dal produttore; in ogni caso avrebbe dovuto accertarsi, con apposite apparecchiature, della eventuale presenza di gas tossici o avrebbe dovuto acquistare maschere con respiratori ed imporne l'uso in azienda, secondo una regola non scritta di includibile prudenza.

La (J), consulente per la sicurezza della (W), pur essendo evidente la presenza in azienda di strumenti per la pulizia interna di cisterne, avrebbe dovuto segnalare, tra i generali pericoli concreti da evitare, quello di un accesso non protetto degli operai in tali spazi confinati.

Essa avrebbe dovuto imporre alla (W) una preventiva verifica del carico precedentemente trasportato dalle cisterne e della eventuale permanenza di sostanze pericolose, ciò anche a prescindere dalle risultanze di documenti di trasporto.

La società (J), molto affermata nel settore della sicurezza, dapprima ha effettuato un sopralluogo estremamente superficiale e stranamente parziale in azienda, conte emerge dalla imbarazzata deposizione del suo amministratore, a proposito dell'area di lavaggio, e poi ha trascurato assurdamente di rispettare una suggeribile banale prescrizione cautelare di prudenza, applicabile ad ogni introduzione in ambiente chiuso adibito al trasporto di merci o sostanze. Non ci si può trincerare dietro la scusa della omessa prospettazione del rischio chimico da parte del titolare della (W).

Il compito di una società di consulenza è proprio quello di non accontentarsi delle indicazioni sommarie dell'altro contraente, di evidenziare le falle presenti nella sicurezza in azienda e di rappresentare i punti critici dei lavori specificamente individuati o associabili al tipo di ramo operativo.

A detta del ..., una analisi di questo tipo sarebbe costata di più e quindi non poteva essere resa gratuitamente.

Intanto, l'ambito, complessivo dell'intervento operativo della (W) doveva essere scandagliato con attenzione.

Inoltre, quella analisi doveva essere fortemente consigliata ed imposta per una effettiva tutela.

In ogni caso, la società chiamata ad esercitare un compito di consulenza aveva l'obbligo giuridico di

segnalare anche solamente i rischi generici connessi con il lavaggio interno delle cisterne.

Era d'altronde prevedibile che, durante un lavaggio di una cisterna, seppure in una struttura dotata di testina rotante con scudo, un operaio, per qualsiasi ragione, potesse avvertire il bisogno di entrare nella cisterna anche solo per recuperare un oggetto caduto all'interno o per garantire la massima

pulizia in presenza di incrostazioni o sporco resistente al lavaggio automatizzato.

La segnalazione di pericoli connessi con tale accesso in ambiente chiuso era doverosa, rientrando tra quelle più elementari, ed era quindi sicuramente esigibile da parte di una società specializzata in tema di sicurezza del lavoro.

Non si deve mai dimenticare ciò che non può essere mai scontato: gli adempimenti dei consulenti in materia di sicurezza sul lavoro non sono attività di routine, ma servono a proteggere le persone dai pericoli presenti nell'ambiente lavorativo.

In tale ambito le leggerezze, connesse al veloce smaltimento burocratico delle pratiche e generate verosimilmente dall'obiettivo della moltiplicazione e della massimizzazione dei profitti, non sono ammesse o tollerate, soprattutto perché portano alla lesione di beni giuridici di primo piano nella scala dei valori costituzionalmente protetti.

E' sufficiente una rapida lettura del documento di valutazione del rischio predisposto dalla (J) srl per la (W) sas per rendersi conto dell'assurda superficialità dell'approccio della prima nella relazione contrattuale.

L'amministratore (E) figurava addirittura quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Di fatto era stato così ingabbiato l'esercizio dei poteri, basilari per la tutela dei lavoratori nel rapporto con il datore di lavoro, delineati dagli artt. 19 e 20 del DLG 626/04.

Nulla era stato excepto al riguardo da parte della società di consulenza.

Nel documento di valutazione difettavano le indicazioni specifiche sulle modalità di verifica della presenza di sostanze pericolose e mancavano anche direttive sui rischi dei singoli prodotti chimici presenti in azienda.

Nella parte relativa ai luoghi di lavoro, con riguardo a magazzini e depositi, si citavano eccentriche precauzioni da adottare per "il legname e il materiale da utilizzare per la costruzione di opere sceniche", oppure per "gli abiti e i costumi da scena" o ancora per "le armi opportunamente denunciate e inventariate".

La lettura di siffatti passi, davvero sconcertante se si pensa agli obiettivi primari di una consulenza per la sicurezza, serve in questa sede solo a tratteggiare la totale negligenza con cui è stato portato a termine l'incarico da parte della (J), che ha evidentemente utilizzato acriticamente testi creati per altre tipologie di imprese, tradendo gli interessi negoziali della (W) e minando la sfera di protezione dei relativi dipendenti.

E' stata data separata importanza solo ai rischi da rumore, pretermettendo ogni indagine accurata sul pericolo da contatto con sostanze chimiche.

L'omissione dianzi descritta, ascrivibile al ... ed alla sua società, è quindi penalmente rilevante, giacché si inserisce nella sequela causale delle condotte che senza alcun dubbio hanno determinato la tragedia.

(omissis)

Alla luce di quanto riportato nella motivazione la Cancelleria dovrà provvedere alla trasmissione di copia degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero in sede per le ragioni di seguito specificate:

1) perché si proceda per gli illeciti penali ed amministrativi commessi da (Z) s.p.a., (K) s.p.a., (J) s.p.a. nonché dagli individuabili loro rappresentanti ed operatori, giacché tutti corresponsabili nella produzione degli eventi tragici esaminati nel presente procedimento.

(omissis)